

REGIONE
TOSCANA



ALLEGATO A – elaborato2

p i t

**Piano di indirizzo territoriale
della Toscana**

**2A. Disciplina generale del Piano
2B. Disciplina dei beni paesaggistici**

Testo coordinato con le modifiche adottate

In corsivo le parti modificate, sostituite o aggiunte rispetto al testo vigente

sommario

2A. Disciplina generale del Piano	5
Titolo 1 – Natura e articolazione della disciplina del Piano di indirizzo territoriale	6
Articolo 1 – Natura della disciplina del Piano di indirizzo territoriale	6
Articolo 2 – Articolazione della disciplina del Piano di indirizzo territoriale e suoi elaborati.	6
Titolo 2 – Statuto del territorio toscano	9
Articolo 3 – I sistemi che definiscono la struttura del territorio toscano e le sue funzionalità.	9
Articolo 4 – La “città policentrica toscana” quale invariante strutturale dello Statuto. Definizione tematica.	10
Articolo 5 - La “città policentrica toscana” come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive per potenziare l’accoglienza della “città toscana” mediante moderne e dinamiche modalità dell’offerta di residenza urbana.	11
Articolo 6 - Prescrizioni correlate	11
Articolo 7 - La “città policentrica toscana” come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive per dotare la “città toscana” della capacità di offrire accoglienza organizzata e di qualità per l’alta formazione e la ricerca.	12
Articolo 8 - La “città policentrica toscana” come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive per la mobilità intra e interregionale.	12
Articolo 9 - La città policentrica toscana. Prescrizioni correlate.	13
Articolo 10 - La “città policentrica toscana” come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive per sostenere la qualità della e nella “città toscana”.	17
Articolo 10 bis – Prescrizioni correlate	18
Articolo 11 - La “città policentrica toscana” come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive per la governance integrata su scala regionale.	18
Articolo 12 - Prescrizioni correlate.	19
Articolo 13 – La “città policentrica toscana” e il turismo. Prescrizioni.	19
Articolo 14 – La “città policentrica toscana” e il commercio. Direttive.	20
Articolo 15 – La “città policentrica toscana” e il commercio. Prescrizioni correlate.	21
Articolo 16 – La “città policentrica toscana. La regolazione degli orari.	22
Articolo 17 – La presenza “industriale” in Toscana quale invariante strutturale dello Statuto. Definizione tematica.	22
Articolo 18 – La presenza “industriale” in Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive per il suo sviluppo e il suo consolidamento.	22
Articolo 19 – Prescrizioni correlate	24
Articolo 20 – Il patrimonio “collinare” della Toscana quale invariante strutturale dello Statuto. Definizione tematica.	25
Articolo 21 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della conservazione attiva del suo valore.	25
Articolo 22 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della conservazione attiva delle risorse agroambientali e di quelle paesaggistiche, oltre che sociali ed economiche, della Toscana rurale.	27
Articolo 23 - Il patrimonio “collinare” della Toscana. Prescrizioni correlate.	29
Articolo 24 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive.	30
Articolo 25 - Prescrizioni correlate.	31
Articolo 26 – Il patrimonio “costiero, insulare e marino” della Toscana quale invariante strutturale dello Statuto. Definizione tematica.	31
Articolo 27 – Il patrimonio “costiero insulare e marino” della Toscana come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della conservazione attiva del suo valore.	31
Articolo 28 – Il patrimonio “costiero, insulare e marino” della Toscana. Prescrizioni correlate	32
Articolo 29 – Le infrastrutture di interesse unitario regionale quale invariante strutturale dello Statuto. Definizione tematica.	34

Articolo 30 – Le infrastrutture di interesse unitario regionale come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive correlate.	34
Articolo 31 – La normativa paesaggistica del PIT	36
Articolo 32 – I beni paesaggistici di interesse unitario regionale. Direttive correlate (abrogato)	37
Articolo 33 – I beni paesaggistici di interesse unitario regionale: progressiva implementazione della disciplina paesaggistica (abrogato)	37
Articolo 34 – Prescrizioni correlate (abrogato)	37
Articolo 34 bis – Prescrizioni a tutela del paesaggio in funzione del piano di indirizzo energetico regionale.	37
Articolo 34 ter - Prescrizioni a tutela del paesaggio in relazione agli itinerari storico-culturali ad elevato attrattività turistica	39
Articolo 35 – Lo Statuto del territorio toscano. Direttive generali.....	40
Articolo 36 – Lo Statuto del territorio toscano. Misure generali di salvaguardia.....	41
Articolo 36 bis - Adeguamento della strumentazione provinciale e comunale al PIT avente valenza di piano paesaggistico regionale	43
Articolo 36 ter - Aggiornamento degli elementi del quadro conoscitivo del PIT.....	44
Articolo 37 – Normativa transitoria relativa alle direttive di urbanistica commerciale.....	45
Titolo 3 – L’agenda strategica e l’efficacia effettuale del Piano di indirizzo territoriale. I sistemi funzionali e la valutazione	45
Articolo 38 – Natura e funzionalità dell’agenda strategica del PIT.	45
Articolo 39 – La messa in opera delle opzioni statutarie e strategiche del Piano mediante la valutazione integrata e il monitoraggio degli effetti.	45
2B. Disciplina dei beni paesaggistici.....	47
Articolo 1 – Disciplina dei beni paesaggistici	49
Articolo 2 – Immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico.....	49
Articolo 3 – Aree tutelate per legge	50
Articolo 4 – Disciplina delle aree tutelate per legge. Prescrizioni d’uso relative ai territori costieri, ai laghi, ai fiumi e corsi d’acqua e alle zone umide	52
Articolo 5 – Disciplina delle aree tutelate per legge. Prescrizioni d’uso relative alle montagne, ai circhi glaciali, ai boschi e alle foreste, le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.	55
Articolo 6 – Disciplina delle aree tutelate per legge. Prescrizioni d’uso relative ai parchi e alle riserve regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi.....	57
Articolo 7 – Disciplina delle aree tutelate per legge. Prescrizioni d’uso relative alle aree archeologiche	58
Articolo 8 - Disposizioni relative alle ‘aree gravemente compromesse o degradate’ di cui all’articolo 143 comma 4 lettera b) del Codice in presenza di strumenti ed atti comunali adeguati al PIT con valenza di piano paesaggistico regionale	58
Articolo 9 - Disposizioni relative alle aree tutelate per legge in presenza di strumenti ed atti comunali adeguati al PIT con valenza di piano paesaggistico regionale ai sensi dell’articolo 143 comma 4 lettera a) del Codice	60

REGIONE
TOSCANA



p i t

Piano di indirizzo territoriale della Toscana

2A. Disciplina generale del Piano

Titolo 1 – Natura e articolazione della disciplina del Piano di indirizzo territoriale

Articolo 1 – Natura della disciplina del Piano di indirizzo territoriale

1. *La presente disciplina generale, unitamente alla specifica disciplina dei beni paesaggistici di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c), ai sensi e in applicazione dei principi e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), di seguito denominato Codice, nella convenzione europea del paesaggio, ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000) e nella legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), qualifica il piano di indirizzo territoriale come strumento di pianificazione territoriale e corrisponde agli indirizzi del documento di piano. Tali indirizzi, nel loro insieme, hanno valore di direttiva generale del piano di indirizzo territoriale (PIT) e ne informano la funzione normativa.*

2. *A tale fine la presente disciplina definisce lo statuto del territorio toscano e formula le direttive, le prescrizioni e le salvaguardie concernenti le invarianti strutturali che lo compongono e la realizzazione delle agende di cui lo statuto si avvale ai fini della sua efficacia sostantiva.*

3. *Le direttive, le prescrizioni e le salvaguardie disposte dalla presente disciplina sono parte integrante della normazione complessiva che presiede al governo del territorio toscano e di quella che è comunque per esso rilevante. Di detto ordinamento questa disciplina presuppone le norme specifiche anche laddove non esplicitamente richiamate nella sua articolazione, quali che ne siano le fonti, le materie e gli ambiti di applicazione.*

4. *Le disposizioni della presente disciplina sono suscettibili di revisioni e adeguamenti in funzione degli eventuali aggiornamenti o di eventuali integrazioni del PIT ove lo richieda l'evoluzione degli obiettivi della strumentazione programmatica della Regione e qualora lo sollecitino eventi e circostanze concernenti il territorio toscano e l'evolversi delle esigenze e delle conoscenze correlate al suo governo. In ogni caso lo stato attuativo del PIT e gli effetti della sua messa in opera saranno annualmente sottoposti a verifica da parte della Giunta regionale anche mediante apposite consultazioni. Le risultanze di detta verifica saranno presentate all'esame del Consiglio regionale.*

Articolo 2 – Articolazione della disciplina del Piano di indirizzo territoriale e suoi elaborati.

1. *L'articolazione normativa della presente disciplina corrisponde alle esigenze di messa in opera e di efficacia sostantiva degli indirizzi del presente piano quali sancite nel paragrafo 8 del relativo documento e, nella sua conseguente connessione argomentativa e lessicale con quest'ultimo, costituisce adempimento delle norme del-*

la l.r.1/2005 che disciplinano la forma e i contenuti del PIT, e dà applicazione al Codice per la valenza del presente piano quale piano paesaggistico, ai sensi degli articoli 135 e 143 del Codice e dell'articolo 33 della stessa l.r.1/2005.

2. Ai fini di cui al comma precedente e a norma degli articoli 4, 5, 6 e 48 della l.r. 1/2005 la presente disciplina definisce lo statuto del territorio toscano mediante l'individuazione dei metaobiettivi - unitamente agli obiettivi conseguenti - che ne compongono la agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano in coerenza con quanto sancito nei paragrafi 5.1 e 6 del Documento di Piano. La definizione quali invarianti strutturali dei suddetti metaobiettivi e delle invarianti attinenti alle infrastrutture e ai beni paesaggistici di interesse unitario regionale, insieme alle linee di azione necessarie a conferire effettività all'agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano, costituiscono il contenuto sostantivo dello statuto del territorio.

3. La strategia del PIT di cui all'articolo 48, comma 3, della l.r. 1/2005, deriva dalla formulazione dell'agenda strategica del Piano come definita dal paragrafo 7 e dai sottoparagrafi correlati (da 7.1 a 7.3) del relativo Documento di Piano. Gli obiettivi di detta agenda strategica sono definiti e integrati mediante i sistemi funzionali di cui al paragrafo 7.2 del suddetto Documento, unitamente alla delineazione delle politiche pubbliche regionali e locali che esso sancisce come necessarie al perseguimento degli obiettivi in agenda.

4. Gli elementi territoriali dei piani di settore regionale vigenti vengono assunti dal presente Piano nelle loro determinazioni localizzative e funzionali.

5. La formazione, la revisione e la messa in opera degli strumenti della pianificazione territoriale si avvalgono delle sinergie e delle complementarietà tra le diverse amministrazioni competenti e delle risorse comuni al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e sociale delle politiche pubbliche miranti al miglioramento delle condizioni di qualità dello sviluppo e di attrattività del sistema economico toscano che ne sostengono la competitività.

6. *Il PIT è costituito dai seguenti elaborati:*

a) il documento di piano contenente:

a.1) l'agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano;

a.2) i metaobiettivi del PIT (unitamente agli obiettivi conseguenti ai medesimi);

a.3) l'agenda strategica;

a.4) la strumentazione di cui il PIT si dota per presidiare l'efficacia delle sue opzioni;

b) la disciplina generale del piano, la quale:

b.1) formula i principi e le norme che regolano l'utilizzazione delle risorse essenziali di cui all'articolo 3 della l.r. 1/2005;

b.2) assume come sua parte che integra il contenuto statutario del PIT e la sua valenza di piano paesag-gistico, la disciplina dei paesaggi urbani e rurali sulla base della tematizzazione di cui ai paragrafi 6.1.2 e 6.1.3 del documento di piano;

c) la specifica disciplina dei beni paesaggistici, parte integrante del PIT quale piano paesaggistico ai sensi degli articoli 135 e 143 del Codice e dell'articolo 33 della l.r.1/2005, recante le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli immobili e dalle aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del Codice e le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del Codice;

d) il quadro conoscitivo costituito da:

d.1) i quadri analitici di riferimento;

d.2) il quadro aggiornato allo stato di fatto degli elementi territoriali del piano regionale della mobilità e della logistica;

d.3) il rapporto di valutazione del gennaio 2009 sul potenziale eolico dei territori della regione Toscana recante le risultanze dello studio espletato in materia dal Consorzio LaMMa - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile;

d.4) l'atlante ricognitivo dei paesaggi;

d.5) l'atlante ricognitivo delle risorse archeologiche comprensivo della cartografia relativa e dei criteri per il riconoscimento dei valori con riferimento alle zone di interesse archeologico, prodotto in base agli studi ed alle elaborazioni della Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana;

d.6) la rappresentazione cartografica dei trentotto ambiti di paesaggio in cui si articola il territorio toscano, con evidenziati i territori comunali ricadenti in ciascun ambito;

d.7) la sezione 1 delle "schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" che ha ad oggetto il "Riconoscimento dei caratteri strutturali";

d.8) la sezione 2 delle "schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" che ha ad oggetto il "Riconoscimento dei valori" naturalistici, storico-culturali ed estetico-percettivi dei paesaggi;

6 bis. Sono parti integranti della disciplina generale del piano e della specifica disciplina dei beni paesaggistici i seguenti allegati:

a) la sezione 3 delle "schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" che ha ad oggetto "Funzionamenti, dinamiche, obiettivi di qualità, azioni prioritarie";

b) la sezione 4 delle "schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice;

c) le cartografie recanti l'individuazione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice;

d) le cartografie recanti la ricognizione progressiva e la conseguente rappresentazione in scala idonea delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c) del Codice;

e) le cartografie recanti l'individuazione, all'interno delle aree già dichiarate di notevole interesse pubblico, delle aree gravemente compromesse o degradate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 143, comma 4, lettera b) del Codice.

7. Integrano altresì la presente disciplina, così come la composizione di questo Piano:

a) l'elaborato intitolato «La Toscana nel quadro strategico nazionale 2007 – 2013» che definisce le connessioni tra le strategie dello sviluppo territoriale della Regione ed il Quadro strategico nazionale ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 48 della l.r. 1/2005;

b) gli indirizzi e le prescrizioni per la pianificazione delle infrastrutture dei porti e degli aeroporti toscani, in questo contesto designati come «Master plan dei porti toscani» e «Master plan del sistema aeroportuale toscano», che recano l'insieme delle prescrizioni per il coordinamento delle politiche dei settori portuale ed aeroportuale della Regione in funzione dello sviluppo territoriale ai sensi della lettera b) e della lettera c bis) del comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 1/2005;

Titolo 2 – Statuto del territorio toscano

Articolo 3 – I sistemi che definiscono la struttura del territorio toscano e le sue funzionalità.

1. La struttura del territorio toscano, in base alla rappresentazione che ne viene formulata ai paragrafi 6.1, 6.1.2 e 6.1.3 del Documento di Piano e alle opzioni metodologiche e alle argomentazioni definitorie ivi adottate, si configura mediante il sistema territoriale e i sistemi funzionali di cui ai successivi commi 2 e 3. La loro correlazione organica, ai fini dell'articolo 48 della l.r. 1/2005, è prevista e argomentata dal paragrafo 5 del Documento di Piano ed è il presupposto analitico, cognitivo e propositivo della formulazione dell'agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano e dell'agenda strategica del presente Piano così come della messa in opera di esse.

2. *Le componenti del sistema territoriale che connota e rappresenta la struttura del territorio toscano sono individuate e argomentate dal documento di piano (ai paragrafi 6.1.2 e 6.1.3) mediante i lemmi di «universo urbano della Toscana» e di «universo rurale della Toscana». Le invarianti strutturali correlate al suddetto sistema territoriale sono identificate secondo la seguente formulazione sintetica:*

- a) *la «città policentrica toscana»;*
- b) *la «presenza industriale» in Toscana;*
- c) *il «patrimonio collinare» della Toscana;*
- d) *il «patrimonio costiero, insulare e marino» della Toscana;*
- e) *le infrastrutture di interesse unitario regionale;*
- f) *i paesaggi ed i beni paesaggistici della Toscana.*

3. A norma dell'articolo 48 della l.r. 1/2005 i sistemi funzionali del territorio toscano sono identificati con quelle sue capacità funzionali che il presente Piano concepisce e adotta quali quadri di riferimento concettuale, analitico e valutatorio sia per il raccordo organico tra pianificazione territoriale e programmazione generale e settoriale dello sviluppo regionale, sia per il coordinamento cooperativo tra Regione ed Enti locali nel perseguimento dei metaobiettivi e degli obiettivi conseguenti di cui si compone l'agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano. Dette capacità funzionali del territorio toscano sono riassunte nei seguenti lemmi:

- a) *la «Toscana della nuova qualità e della conoscenza»;*
- b) *la «Toscana delle reti»;*
- c) *la «Toscana della coesione sociale e territoriale»;*
- d) *la «Toscana dell'attrattività e dell'accoglienza».*

Articolo 4 – La “città policentrica toscana” quale invariante strutturale dello Statuto. Definizione tematica.

1. La Toscana si configura nel presente Piano di indirizzo territoriale come una “città policentrica” ai sensi e ai fini di cui al paragrafo 6.3.1 del Documento di Piano. Il sistema policentrico degli insediamenti della Toscana e la loro integrazione in un contesto territoriale unitario costituisce un fattore fondamentale dell'identità regionale e come tale un valore tutelato dal presente statuto di questo Piano.

2. Integrare e qualificare la “città policentrica toscana” costituisce il primo dei metaobiettivi in cui si articola l'agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano ai sensi del Documento di Piano. Ai fini del suo perseguimento questo Piano sostiene e tutela la riconoscibilità paesaggistica della “città toscana” mediante le azioni di mantenimento e rafforzamento delle reti e dei corridoi ecologici che connotano e penetrano gli insediamenti urbani, e salvaguardando le discontinuità ed i paesaggi che li separano nella molteplice scansione delle forme del territorio toscano.

3. Ai fini della qualificazione della “città policentrica toscana” nell'insieme urbano e rurale da cui gli insediamenti del territorio regionale traggono la loro riconoscibilità, questo Piano persegue la definizione ad opera dei Comuni mediante i rispettivi strumenti di governo del territorio, dello “statuto della città toscana” ai fini di cui al paragrafo 6.3.1 del Documento di Piano.

4. La Regione sostiene comunque il miglioramento costante delle componenti territoriali, insediative e tipologiche della “città policentrica toscana”, mediante modalità e stili edificatori, manutentivi, abitativi, infrastrutturali e di forme di mobilità e accessibilità che ne privilegino la sostenibilità sociale e ambientale sotto i profili energetico, idrico, di trattamento dei rifiuti e che favoriscano le sperimentazioni e le applicazioni delle più moderne acquisizioni scientifiche e tecnologiche in materia.
5. Per integrare e qualificare la “città policentrica toscana” questo piano sostiene il potenziamento delle sue capacità di accoglienza mediante lo sviluppo dell’offerta di residenza urbana e della mobilità intra e interregionale.
6. La qualità della “città policentrica toscana” consiste nel superamento di ogni residua giustapposizione programmatica o funzionale tra aree centrali e aree periferiche, nell’integrazione di tutte le sue componenti insediative e sociali quali suoi elementi costitutivi e nell’identificare in ciascuna di esse i fattori di degrado da rimuovere e prevenire, e i fattori di innovazione e dinamismo sociale, economico e culturale da promuovere e sostenere mediante specifiche linee di azione, strategicamente coordinate in ambito locale e, quando necessario, intermunicipale e regionale.

Articolo 5 - La “città policentrica toscana” come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive per potenziare l’accoglienza della “città toscana” mediante moderne e dinamiche modalità dell’offerta di residenza urbana.

1. Al fine di sostenere l’accoglienza della “città policentrica toscana”, la Regione promuove e privilegia gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e, ove necessario, di nuova edilizia finalizzati a una nuova offerta di alloggi in regime di locazione.
2. Detti interventi dovranno in particolare risultare funzionali sia al recupero residenziale del disagio e della marginalità sociale, sia a favorire la possibilità per i giovani, per i residenti italiani e stranieri e per chiunque voglia costruire o cogliere nuove opportunità di studio, di lavoro, d’impresa, di realizzare le proprie aspirazioni dovunque nel territorio toscano senza il pregiudizio delle proprie capacità di acquisizione di un alloggio in proprietà.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti, la Regione provvede alla formulazione e alla realizzazione di appositi programmi d’intervento in cooperazione con le amministrazioni locali e promuove e sostiene ogni iniziativa sia regionale che locale di collaborazione con gli operatori finanziari e del settore edile e immobiliare nella pluralità delle modalità giuridiche e finanziarie all’uopo attivabili.

Articolo 6 - Prescrizioni correlate

1. Ai fini di cui all’articolo 5 della presentedisdisciplina generalee ai sensi dell’articolo 48, comma 4, lettera b), della l.r. 1/2005, la Regione:
 - a) concorre al finanziamento e alla realizzazione di progetti di rilievo regionale e di programmi Integrati di intervento di rilievo locale destinati ad incrementare e a di-

versificare l'offerta di abitazioni in locazione a canoni regolati in ragione dei diversi segmenti della domanda sociale territorialmente accertabile e prospettabile e in funzione di una più equa e razionale utilizzazione dell'edilizia sociale;

b) adotta misure premianti per programmi integrati finalizzati al recupero edilizio e alla riqualificazione e rivitalizzazione di porzioni consistenti del tessuto urbano entro i quali l'offerta pubblica e privata di abitazioni sia in grado, per dimensioni e caratteri, di favorire l'integrazione sociale;

c) realizza e coordina un sistema informativo unitario a sostegno della collaborazione tra attori pubblici e privati del settore e del loro fabbisogno informativo e analitico rispetto alle principali variabili dell'edilizia residenziale e del relativo mercato;

d) incentiva, ai sensi degli articoli 145, 146 e 147 della l.r. 1/2005, gli interventi diretti a migliorare la qualità progettuale e tecnologica dei manufatti della produzione edilizia;

e) privilegia gli interventi la cui efficacia sia valutabile in una prospettiva sovra-comunale.

2. Il concorso finanziario della Regione è subordinato all'accertamento delle condizioni progettuali di cui al Capo III del Titolo VIII della l.r. 1/2005, con particolare riferimento alla qualità architettonica, dimensionale e residenziale delle abitazioni.

Articolo 7 - La “città policentrica toscana” come agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive per dotare la “città toscana” della capacità di offrire accoglienza organizzata e di qualità per l'alta formazione e la ricerca.

1. Ai fini della migliore qualità e attrattività del sistema economico toscano e dunque della sua competitività e della capacità della società toscana di stimolare per i suoi giovani nuove opportunità di crescita e di interazione culturale e formativa, la Regione promuove l'offerta della migliore e più congrua accoglienza a studiosi e studenti stranieri oltre che a toscani e italiani fuori sede, che vogliano compiere un'esperienza educativa, didattica o di ricerca nel sistema universitario e formativo toscano e nella pluralità della offerta regionale di specializzazione scientifica e professionale.

2. A tale scopo la Regione coopera con gli atenei toscani, con le aziende per il diritto allo studio, con le amministrazioni locali e con gli operatori finanziari e del settore edilizio e immobiliare per realizzare, secondo gli standards internazionali più elevati, una congrua nuova offerta di alloggi e di residenze comunitarie attrezzate e di servizi correlati da destinare alle suddette forme di utenza.

Articolo 8 - La “città policentrica toscana” come agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive per la mobilità intra e interregionale.

1. Al fine di rendere effettiva ed efficiente sul piano ambientale ed economico la mobilità delle persone e delle merci nel territorio toscano e nelle sue connessioni in-

terregionali e internazionali la Regione, mediante la definizione operativa dei piani urbani della mobilità dei Comuni e la formulazione del programma regionale del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 5 della legge regionale 31 luglio 1998 n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modificazioni, persegue la realizzazione degli obiettivi del Piano regionale per la mobilità e per la logistica, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 giugno 2004 n. 63, e delle linee strategiche contemplate nel «Quadro strategico regionale» e concernenti, in particolare, il sistema ferroviario toscano, il sistema portuale toscano, la sua rete logistica a partire dalla sua configurazione costiera, insulare e marina, secondo le previsioni del *master plan* dei porti, la modernizzazione e lo sviluppo del sistema stradale e autostradale regionale, l'integrazione del sistema aeroportuale regionale, sempre secondo le previsioni del relativo *master plan*.

2. Il potenziamento del sistema ferroviario toscano e la sua rilevanza primaria nella mobilità intraregionale e nell'intermodalità del trasporto pubblico locale, come sancito dal Programma regionale di sviluppo vigente e dal Documento di Piano di questo PIT, costituiscono il criterio prioritario per le scelte regionali e locali di infrastrutturazione del territorio toscano al fine di costruire una rete interconnessa a scala regionale di trasporto collettivo a guida vincolata.

3. Nelle attività di programmazione e realizzazione degli interventi conseguenti la Regione promuove le necessarie modalità di cooperazione interistituzionale con le amministrazioni locali e con gli enti funzionali e le aziende pubbliche e private, comunque investite della loro messa in opera, al fine di garantirne la più efficace attuazione, fermi i procedimenti previsti dall'ordinamento vigente in materia.

4. Le relazioni, le reti ed i flussi tra gli elementi della "città policentrica toscana" costituiscono fattori di interesse unitario regionale. La Regione ne promuove la realizzazione e lo sviluppo privilegiando gli interventi orientati all'innovazione e all'efficienza delle funzioni ed incentivando sistemi e mezzi di mobilità che riducano l'inquinamento atmosferico e acustico.

Articolo 9 - La città policentrica toscana. Prescrizioni correlate.

1. Il Piano regionale della mobilità e della logistica e, in particolare, il quadro aggiornato delle previsioni sulle infrastrutture ferroviarie, autostradali e delle strade di interesse statale e regionale riportato nel Quadro conoscitivo del presente Piano, vincolano gli strumenti della pianificazione territoriale.

2. Gli strumenti della pianificazione territoriale recepiscono l'individuazione della rete ferroviaria secondo la seguente suddivisione:

a) il sistema dell'Alta Velocità/Alta Capacità, comprendente il tratto toscano della linea ferroviaria Milano-Firenze-Roma-Napoli e il nodo ferroviario di Firenze che è itinerario di interesse prioritario regionale, nazionale ed europeo del trasporto passeggeri unitamente alle connesse potenzialità per il trasporto merci;

b) la rete ferroviaria nazionale e regionale, comprendente tutte le tratte del territorio regionale della Rete ferroviaria italiana che costituisce l'asse portante della mobilità di persone e merci nel territorio regionale e delle relazioni interregionali, ivi incluso il Corridoio tirrenico, di cui al l'elaborato intitolato «La Toscana nel quadro strategico nazionale 2007 – 2013» che definisce le connessioni tra le strategie dello sviluppo territoriale della Regione e che è parte integrante del presente Piano, e dai relativi collegamenti trasversali;

c) la rete ferroviaria regionale, comprendente le tratte ferroviarie di proprietà regionale.

3. Gli strumenti della pianificazione territoriale recepiscono l'individuazione della rete stradale e autostradale di interesse regionale secondo la seguente suddivisione:

a) la rete primaria (di transito e scorrimento) comprendente le autostrade e il completamento del corridoio tirrenico;

b) la rete principale (di distribuzione dalla rete primaria alla secondaria) comprendente la strada di grande comunicazione E78 Grosseto-Fano e la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno;

c) la rete secondaria della viabilità regionale (di penetrazione e di distribuzione e supporto ai sistemi locali);

d) la rete ulteriore della viabilità di interesse regionale costituita dalla strada provinciale di Rosano in sinistra d'Arno da Firenze a Pontassieve, completamento 1^a tangenziale di Prato fino a ricongiungimento alla strada regionale 66, Tangenziale ovest di Firenze, declassata di Prato e strada provinciale 1 per Pistoia - Strada Firenze-Prato (Perfetti-Ricasoli), strada provinciale Montalese da 2^a tangenziale di Prato a Pistoia, strada provinciale Lucchese.

4. Gli strumenti di pianificazione territoriale individuano ambiti specifici di destinazione finalizzati alla possibile realizzazione o al potenziamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie, in relazione al livello di approfondimento progettuale delle opere, e sulla base dei principi e livelli prestazionali relativi al sistema della mobilità e della logistica del presente Piano. In particolare per i tracciati ferroviari esistenti o per i quali sia avvenuta l'approvazione del progetto definitivo, si individuano ambiti di salvaguardia della infrastruttura e della sua eventuale espansione, comprendenti almeno le due fasce di rispetto di metri lineari 30 dalla rotaia più vicina, da ridurre in presenza di insediamenti esistenti, sentito il parere dell'ente proprietario delle ferrovie e nel rispetto delle normative vigenti.

5. I tracciati ferroviari di interesse nazionale e regionale dismessi possono essere destinati dagli strumenti della pianificazione territoriale prioritariamente alla realizzazione di nuove infrastrutture ferroviarie. Qualora sia verificata, attraverso specifico studio di fattibilità, l'impossibilità ovvero l'inopportunità di un riutilizzo ferroviario, è possibile procedere ad altra destinazione, mediante accordo di pianificazione ex articolo 21 della l.r. 1/2005, purché comunque funzionale alla mobilità pubblica.

6. Le aree ferroviarie esistenti o previste dagli strumenti della pianificazione territoriale che risultino in tutto o in parte non più funzionali all'esercizio ferroviario, sono suscettibili di altra destinazione purché prioritariamente funzionale alla mobilità pubblica e comunque mediante accordo di pianificazione *ex* articolo 21 della l.r.1/2005.

7. Gli strumenti della pianificazione territoriale recanti previsioni insediative annoverano nella loro formulazione la valutazione degli ammontari del traffico veicolare da esse indotto sulla rete stradale esistente e prevedono, ove necessario, la preventiva o contestuale realizzazione di nuove e congruenti infrastrutture ai fini della sua sostenibilità.

8. Nuovi insediamenti che inducano una mobilità veicolare ulteriormente gravante in misura consistente su nuovi tronchi stradali nazionali o regionali e su quelli entrati in funzione nel periodo compreso nei cinque anni precedenti la vigenza del presente Piano, non sono ammissibili dagli strumenti della pianificazione territoriale, a meno che non specificamente previsti nella progettazione delle opere stradali approvate.

9. Il sistema dei porti, degli aeroporti, degli interporti, delle aree ferroviarie e degli scali merci interrelato con la rete ferroviaria, stradale e autostradale costituisce risorsa di interesse unitario regionale.

10. Gli strumenti di pianificazione territoriale devono includere nella loro formulazione l'indicazione degli interventi funzionali e strutturali relativi al sistema della mobilità e alla sua coerenza con i seguenti obiettivi e criteri direttivi:

a) realizzare la riqualificazione e la messa in sicurezza della rete viaria e le integrazioni eventualmente conseguenti;

b) realizzare una adeguata disponibilità di infrastrutture per la sosta di interscambio tra le diverse modalità di trasporto;

c) articolare i livelli di servizio della rete del trasporto pubblico (treno - tramvie - bus- collegamenti via mare) in relazione alle diverse esigenze della domanda e alle sue prospettazioni;

d) riqualificare i nodi intermodali del trasporto pubblico e realizzare eventuali interventi di potenziamento ad essi relativi;

e) effettuare il monitoraggio del sistema della mobilità per il controllo degli effetti e l'attuazione delle scelte progettuali ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma.

11. Gli strumenti di pianificazione territoriale devono includere nella loro formulazione la verifica della loro coerenza con gli obiettivi strategici regionali in tema di logistica di cui al Piano regionale per la mobilità e la logistica, anche con riferimento alle seguenti esigenze:

a) potenziare il trasporto delle merci e lo sviluppo della logistica per l'ottimizzazione dei flussi di traffico;

b) riqualificare i nodi intermodali delle merci e realizzare eventuali interventi di potenziamento;

c) razionalizzare, con particolare riferimento alle grandi aree urbane, i sistemi logistici per la distribuzione intraurbana e interurbana delle merci.

12. Gli strumenti della pianificazione territoriale devono soddisfare nella loro formulazione i seguenti criteri di tutela e valorizzazione degli interventi in materia di mobilità:

a) assicurare, in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani, la dotazione di spazi di parcheggio all'esterno della sede stradale, con funzione di interscambio con i servizi di trasporto collettivo, evitando la localizzazione di attrezzature e insediamenti residenziali, commerciali o produttivi direttamente accessibili dalla sede stradale e, tramite adeguate infrastrutture o barriere e misure di fluidificazione del traffico veicolare, perseguire la riduzione degli inquinamenti acustici ed atmosferici;

b) prevedere, nei centri ad alta densità abitativa, più ordini di parcheggio lungo le principali direttrici di penetrazione, differenziati con l'impiego di sistemi tariffari e di mezzi di trasporto collettivo che incentivino l'utilizzo dei parcheggi più esterni, selezionando il traffico all'ingresso delle aree urbane;

c) individuare, in corrispondenza di ogni stazione e/o sito di fermata del servizio ferroviario, delle principali autostazioni e degli snodi di interscambio con le linee del trasporto pubblico locale, le aree per la sosta dei veicoli privati secondo adeguati dimensionamenti;

d) ottimizzare le relazioni tra le fermate ferro-tranviarie, i parcheggi di interscambio, le linee di trasporto su gomma ed i luoghi di origine e destinazione della mobilità privata, attraverso la ricollocazione delle funzioni e il coordinamento intermodale, assumendo come riferimento le diverse tipologie di utenza: residenti, pendolari, utilizzatori occasionali e turisti;

e) garantire un sistema integrato di mobilità delle persone che incentivi e favorisca il ricorso ai mezzi pubblici, e sostenga e migliori l'accessibilità pedonale ai principali centri storici;

f) favorire la mobilità ciclabile attraverso la definizione di una rete di percorsi ad essa dedicati caratterizzati da continuità sul territorio urbano e periurbano e interconnessione con le principali funzioni ivi presenti e con i nodi di interscambio del trasporto pubblico locale;

g) incrementare la rete dei percorsi dedicati ai pedoni, promuovendo l'accessibilità pedonale ai principali nodi di interscambio modale ed alla rete dei servizi di trasporto pubblico locale;

h) promuovere la conservazione all'uso pubblico e la valorizzazione delle strade vicinali presenti nel tessuto della "città policentrica toscana".

12 bis. *La Regione promuove ogni necessaria intesa con gli enti e le amministrazioni interessate affinché la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture*

abbia luogo mediante la loro più congrua contestualizzazione paesaggistica sia nella fase di definizione dei tracciati sia nella progettazione delle relative opere, comunque in coerenza con gli obiettivi di qualità contemplati nelle “schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” che sono parte integrante del presente piano.

12 ter. *La Regione e le province promuovono, ai fini della riqualificazione delle infrastrutture esistenti e della realizzazione delle nuove, la collocazione di fasce verdi tese a raccordare la maglia agraria interrotta dalle infrastrutture ed a migliorare la qualità paesaggistica, utilizzando specifiche risorse previste dal piano di sviluppo rurale per incentivare la produzione agricola in tal senso finalizzata.*

Articolo 10 - La “città policentrica toscana” come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive per sostenere la qualità della e nella “città toscana”.

1. *Al fine di assicurare la continuità e la biodiversità delle reti naturali costituite dai molteplici corridoi ecologici che, nei loro specifici episodi, connettono e attraversano gli insediamenti urbani della Toscana quali fattori essenziali per la qualità della “città policentrica”, gli strumenti della pianificazione territoriale individuano, tutelano e valorizzano i corsi d’acqua e gli specchi lacustri, e gli ambiti territoriali che ad essi si correlano, gli spazi verdi pubblici e privati, nonché ogni altra risorsa naturale presente sul territorio, e ne promuovono l’incremento quanto a dotazione e disponibilità. Contestualmente gli strumenti della pianificazione territoriale determinano le condizioni e dettano prescrizioni per favorire l’attuazione degli interventi di difesa integrata del suolo previsti dalla pianificazione di bacino.“.*

2. *Ai sensi di quanto affermato nel paragrafo 6.3.1 del documento di piano ai fini dello “statuto della città” toscana, i comuni, mediante i rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, determinano le condizioni e dettano prescrizioni per favorire l’attuazione del consolidamento, del ripristino e dell’incremento dei beni e delle funzioni che caratterizzano e identificano il loro patrimonio di “spazi pubblici” come luoghi di cittadinanza e di integrazione civile.*

3. *Al fine di mantenere e consolidare la corrispondenza fisica e simbolica tra la centralità spaziale e storica dei luoghi e le funzioni di rilevanza identitaria che essi rivestono per le collettività negli insediamenti urbani della Toscana, gli strumenti della pianificazione territoriale garantiscono il permanere di funzioni socialmente e culturalmente pubbliche negli edifici, nei complessi architettonici e urbani, nelle aree di rilevanza storico-architettonica e nel patrimonio immobiliare che hanno storicamente coinciso con una titolarità o funzionalità pubblica, e prescrivono il recupero e la valorizzazione delle aree e degli edifici demaniali dismessi mediante strategie organiche che privilegino finalità di pubblico interesse, esigenze e funzioni collettive e di edilizia sociale, e attività orientate all’innovazione e all’offerta culturale, tecnico-scientifica e formativa.*

4. *La “città policentrica toscana” promuove strategie culturali che tutelino il valore del proprio patrimonio storico, artistico e ambientale e la memoria di cui esso è depositario senza accondiscendere alla banalizzazione della sua fruibilità, favorendone, anche, la connessione con le sperimentazioni della cultura e dei saperi della contemporaneità e delle sue propensioni a nuove espressioni d’arte, di ricerca e d’imprenditoria manifatturiera, rurale e commerciale oltre che nei servizi alle attività di welfare e all’impresa.*

Articolo 10 bis – Prescrizioni correlate

1. *Gli strumenti della pianificazione territoriale tutelano il valore civile, storico e artistico dei paesaggi urbani nelle loro conformazioni antiche e moderne, garantendo comunque il perdurare della configurazione del patrimonio storico-artistico toscano sia all’interno dei singoli paesaggi urbani, sia nelle prospettive panoramiche di cui sono componenti, e salvaguardano l’articolazione insediativa della “città policentrica toscana” evitando:*

- a) le espansioni lineari lungo gli assi viari che determinano la saldatura dei diversi insediamenti urbani;*
- b) la perdita delle scansioni che correlano e distinguono spazi edificati e inediticati e che proprio mediante tale pluralismo morfologico e funzionale compongono la pluralità paesaggistica del tessuto urbano;*
- c) la marginalizzazione degli spazi rurali residui.*

2. *Gli strumenti della pianificazione territoriale individuano i centri e i nuclei di specifico valore storico - culturale e garantiscono la permanenza dei loro valori paesaggistici prevedendo la loro tutela e la loro valorizzazione unitamente alla tutela e alla valorizzazione dell’intorno territoriale che di tali centri e nuclei è parte costitutiva ed inscindibile per i rapporti funzionali, morfologici e percettivi.*

3. *Gli strumenti della pianificazione territoriale dei comuni dettano prescrizioni e direttive per la disciplina degli interventi di trasformazione e riqualificazione perseguendo la qualità dei paesaggi urbani, anche di nuova formazione, e privilegiano, allo scopo, la costituzione di luoghi di relazione, socialità e condivisione dei significati che quegli stessi luoghi assumono per la cultura civica.*

Articolo 11 - La “città policentrica toscana” come agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive per la governance integrata su scala regionale.

1. *In attesa di eventuali normazioni statali che diano applicazione all’istituto della “città metropolitana” o che comunque conferiscano sostegno istituzionale al coordinamento intergovernativo delle politiche locali e alle conseguenti esigenze della cosiddetta governance territoriale tra gli Enti locali e tra gli Enti locali stessi e la Regione, vengono incoraggiate e sostenute dall’amministrazione regionale le pratiche che, facendo leva su norme presenti nella legislazione vigente e sviluppando comunque*

specifiche esperienze concertative, correlino e integrino su scala sovracomunale strumenti della pianificazione territoriale a partire dalla formulazione o revisione degli stessi piani strutturali dei Comuni e da quelle dei piani territoriali di coordinamento delle Province e coordinino le modalità della loro gestione amministrativa.

Articolo 12 - Prescrizioni correlate.

1. Ai fini di cui all'articolo 11 è altresì compito della Regione attivare e sviluppare ogni possibile pratica di concertazione con le amministrazioni comunali e provinciali cui compete la formulazione e la messa in opera degli strumenti della pianificazione territoriale per le città capoluogo di provincia e i rispettivi ambiti territoriali sovracomunali.
2. Le Province, mediante la formulazione e la revisione dei rispettivi strumenti di pianificazione, laddove opportuno ai fini della coerenza al presente Piano di indirizzo territoriale, promuovono, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera a) della l.r. 1/2005, ogni possibile pratica di concertazione con le amministrazioni interessate per ottimizzare su scala sovracomunale la pianificazione e la localizzazione degli interventi di trasformazione territoriale anche attivando opportune modalità di perequazione compensativa.
3. Ai fini di cui al presente articolo la Regione assicura ogni possibile supporto analitico, cognitivo e propositivo agli Enti locali che, interpretando la missione della "città policentrica" toscana coerentemente agli indirizzi specifici del Documento di Piano, diano vita a modalità integrate di *governance* territoriale di area vasta e, ai fini della "agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano" e della "agenda strategica" contemplate nello stesso Documento di Piano, sviluppino a tale scopo pratiche di confronto e collaborazione mediante sistematiche modalità di consultazione e di concertazione di area vasta.
4. I piani e i programmi regionali di settore, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera b) della l.r. 1/2005, privilegiano gli interventi definiti secondo modalità concertative e di cooperazione interistituzionale.

Articolo 13 – La “città policentrica toscana” e il turismo. Prescrizioni.

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) nelle aree urbane, con particolare riferimento alle città d'arte, gli strumenti della pianificazione del territorio valutano i carichi indotti dal turismo e dalla concentrazione di attività terziarie ad esso connesse in modo diretto e indiretto;
 - b) I piani e programmi regionali di settore, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera b), della l.r. 1/2005, privilegiano gli interventi volti alla riqualificazione delle aree urbane di cui alla lettera a).

2. Nuovi insediamenti turistici in zone termali sono proporzionati per dimensioni e bacino di utenza alla risorsa idrica da utilizzare, in coerenza con i piani e programmi di settore e con le concessioni e permessi di ricerca in atto.

Articolo 14 – La “città policentrica toscana” e il commercio. Direttive.

1. Rispetto alle attività commerciali e alla loro collocazione territoriale, come definite all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 10 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), la Regione persegue gli obiettivi di seguito indicati, in quanto criteri di coerenza per gli strumenti della pianificazione territoriale:

- a) l'equilibrata articolazione territoriale della rete commerciale per migliorare la qualità dei servizi al consumatore e la produttività del sistema distributivo;
- b) la presenza della funzione commerciale nelle aree urbane degradate attraverso la valorizzazione ed il consolidamento delle attività commerciali che vi operano;
- c) la presenza degli esercizi e dei mercati di interesse storico-culturale, di tradizione e tipicità e la presenza organizzata dei centri commerciali naturali nelle aree urbane. A tal fine sono da prevenire ed evitare la sostituzione e la delocalizzazione delle attività commerciali e artigiane di vicinato, anche definendo specificazioni funzionali nella destinazione d'uso degli immobili mediante la disciplina di cui all'articolo 58 della l.r. 1/2005;
- d) il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale e dei servizi di interesse delle comunità locali nelle aree montane, rurali e insulari anche favorendo la costituzione degli empori polifunzionali e le iniziative per la valorizzazione commerciale delle produzioni locali;
- e) lo sviluppo delle iniziative di vendita diretta di piccole produzioni tipiche locali di qualità *e di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta anche da parte degli imprenditori agricoli nelle forme e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007 (Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli).*

2. In relazione alla previsione di interventi che richiedano l'utilizzazione di aree di dimensione superiore a 20.000 mq. di superfici utili lorde complessive, destinate a strutture commerciali, nel rispetto delle tipologie e del dimensionamento massimi previsti dalla disciplina del commercio, ovvero ad attività economiche correlate o similari (quali, ad esempio, centri di intrattenimento multifunzionali, multisale cinematografiche e teatrali, centri sportivi polifunzionali), i Comuni dispongono l'obbligo per i soggetti interessati di rendere utilizzabili tali aree - una volta cessate le attività in esse esercitate - per finalità pubbliche o di interesse pubblico individuate dalle stesse amministrazioni comunali. Restano comunque salve le specifiche disposizioni che regolano le attività di settore.

3. Gli strumenti della pianificazione territoriale prevedono criteri per la individuazione degli ambiti urbani caratterizzati dalla presenza di numerose e contigue attività commerciali di vicinato, tali da poter costituire un centro commerciale naturale. In tali ambiti non possono essere introdotte destinazioni d'uso incompatibili con dette caratteristiche funzionali, e sono previste:

- a) l'incentivazione della percorribilità pedonale;
- b) la limitazione della circolazione veicolare;
- c) una adeguata dotazione di parcheggi opportunamente localizzata e l'accessibilità con mezzi pubblici.

Articolo 15 – La “città policentrica toscana” e il commercio. Prescrizioni correlate.

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della l.r. 28/2005, gli strumenti della pianificazione territoriale stabiliscono i criteri necessari per l'individuazione delle aree da ritenere sature rispetto alla possibilità di introdurre ulteriori medie e grandi strutture di vendita, in base ai seguenti criteri:

- a) l'ammontare dei costi per le amministrazioni pubbliche interessate ai fini dell'adeguamento delle infrastrutture e della tutela delle risorse essenziali del territorio di cui all'articolo 3, comma 5 della l.r. 1/2005;
- b) il grado di congestione delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero di mezzi; numero di innesti e di accessi diretti; numero delle funzioni svolte (collegamento interprovinciale, mobilità in area metropolitana, collegamento ad area industriale, collegamento esercizi commerciali); l'idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;
- c) il livello di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e commerciali già insediate;
- d) la presenza di aree da preservare ai fini del riequilibrio ecologico e paesaggistico.

2. Nelle aree riconosciute sature in base ai criteri di cui al comma 1 non si prevedono nuove grandi e medie strutture di vendita, e le grandi e medie strutture già insediate in tali aree sono soggette ad interventi di riqualificazione ambientale e funzionale. Eventuali ampliamenti sono ammessi al solo scopo di concorrere a tale riqualificazione.

3. Le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale recanti nuove aree o aree in ampliamento di quelle esistenti per la localizzazione di grandi strutture di vendita costituiscono interventi che determinano effetti sugli assetti territoriali a scala intercomunale, e pertanto sono oggetto di concertazione tra le diverse amministrazioni competenti ex articolo 48, comma 4, lettera a) della l.r. 1/2005.

4. Qualora, in base alla valutazione integrata degli effetti di cui all'articolo 11 della l.r. 1/2005, la compresenza in un ristretto ambito territoriale di due o più struttu-

re commerciali di medie o grandi dimensioni, determini i medesimi effetti di una grande struttura di vendita, si applicano le disposizioni del presente Piano per esse previste.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 48, comma 1, lettera c), della l.r. 1/2005 e ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della l.r. 28/2005, la localizzazione di nuove grandi strutture di vendita è da consentire soltanto in aree urbane o ad esse contigue, senza soluzioni di continuità con il terreno urbanizzato.

Articolo 16 – La “città policentrica toscana. La regolazione degli orari.

1. In attuazione del disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera d bis), della legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città), i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti adottano il piano di cui all'articolo 3 della l.r. 38/1998.

Articolo 17 – La presenza “industriale” in Toscana quale invariante strutturale dello Statuto. Definizione tematica.

1. Ai fini del presente Piano, e ai sensi della definizione tematica di cui al paragrafo 6.3.2 del Documento di Piano, la presenza territoriale dell'economia manifatturiera toscana si compone del suo apparato produttivo unitamente alle attività artigianali e terziarie che ad esso direttamente e indirettamente si correlano, incluse le reti integrate della distribuzione commerciale intraurbana e di vicinato insieme a quelle che si configurano come “centri commerciali naturali”.

2. Le attività economiche di cui al comma precedente costituiscono parte saliente del patrimonio territoriale della Toscana, oltre che un suo essenziale connotato economico, sociale e culturale e dunque identitario.

Articolo 18 – La presenza “industriale” in Toscana come agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive per il suo sviluppo e il suo consolidamento.

1. Gli strumenti della pianificazione formulano indirizzi e prescrizioni atti ad assicurare il consolidamento e lo sviluppo della presenza industriale in Toscana e dà attuazione a quanto previsto nel paragrafo 6.3.2 del Documento di Piano del presente PIT.

2. Gli strumenti della pianificazione territoriale, in merito alle previsioni concernenti le aree e gli edifici suscettibili di riuso e ridestinazione, adottano criteri coerenti con quanto disposto dal Documento di Piano del PIT nel paragrafo 6.3.2.

3. Gli interventi di trasformazione e ridestinazione funzionale di immobili utilizzati per attività produttive di tipo manifatturiero privilegiano funzioni idonee ad assicurare la durevole permanenza territoriale di tali attività produttive ovvero, in alternativa, di attività attinenti alla ricerca, alla formazione e alla innovazione tecnologica e

imprenditoriale. Tali interventi, tuttavia, sono subordinati alla dislocazione di processi produttivi in altra parte del territorio toscano o ad interventi compensativi in relazione funzionale con i medesimi.

4. *Il recupero e la riqualificazione di aree industriali dismesse, comportante mutamento della destinazione d'uso, è da consentire solo qualora vi siano manifeste esigenze di trasferimento dell'attività produttiva in altra parte del territorio regionale, secondo i criteri di cui al paragrafo 6.3.2 del documento di piano.*

4 bis. *Il recupero e la riqualificazione di strutture produttive dismesse situate al di fuori delle aree urbanizzate e implicanti il mutamento della destinazione d'uso delle medesime sono ammissibili nei siti originari qualora i relativi manufatti rivestano un qualche interesse per la cultura architettonica ovvero risultino paesaggisticamente integrati nel contesto di riferimento.*

5. *Oltre alla fattispecie di cui al comma 4, il recupero e la riqualificazione di aree industriali dismesse, implicanti il mutamento della destinazione d'uso, sono ammissibili qualora rispondano a specifiche esigenze del comune interessato anche ai fini della disponibilità di servizi collettivi, dell'offerta di edilizia sociale e delle dotazioni infrastrutturali. A tal fine il comune è tenuto ad effettuare preventivamente la valutazione integrata del carico urbanistico e ambientale che ne deriva per l'area complessivamente considerata.*

6. Laddove risulti accertabile nella progettazione degli interventi di cui al comma 3 una funzionalità strategica che rafforzi o riqualifichi determinati elementi del sistema produttivo toscano mediante riconversioni o ridislocazioni territoriali di processi produttivi, è comunque perseguita l'attivazione di opportune iniziative concertative con gli attori imprenditoriali interessati e se del caso con altre amministrazioni territorialmente interessate, ove si prevedano opportune soluzioni perequative al fine di sostenere il permanere e lo sviluppo delle relative attività nel territorio toscano.

7. La Regione e le amministrazioni locali, secondo le rispettive competenze, promuovono la realizzazione di infrastrutture e servizi idrici ad uso specifico degli insediamenti produttivi.

8. L'eventuale esigenza di potenziamento delle infrastrutture e dei servizi idrici già esistenti per gli insediamenti produttivi viene soddisfatta:

a) mediante il coordinamento tra gli strumenti della pianificazione territoriale, le politiche settoriali e la pianificazione d'ambito del servizio idrico integrato;

b) compatibilmente con l'uso sostenibile della risorsa idrica nella sua rinnovabilità e a tutela della permanenza della sua preesistente disponibilità quantitativa e qualitativa nei singoli ambiti territoriali interessati.

Articolo 19 – Prescrizioni correlate

1. *Nella formulazione degli strumenti di pianificazione territoriale sono osservate le seguenti prescrizioni:*

a) *la realizzazione degli insediamenti di attività produttive manifatturiere e di attività ad esse correlate deve consentire la piena riutilizzabilità delle aree e la riconversione industriale, perseguire il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, l'utilizzazione di energie rinnovabili, con particolare riferimento a quelle originate localmente, la riduzione della produzione di rifiuti e la riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali;*

b) *sono privilegiate le localizzazioni di nuove unità insediative per attività produttive collegate funzionalmente alla ricerca ed all'innovazione tecnologica dei processi produttivi;*

c) *sono favorite le localizzazioni che presentino un agevole collegamento con centri di ricerca per lo sviluppo e l'innovazione tecnologica e la possibilità di scambio di conoscenze e tecnologie fra le aziende;*

d) *in relazione agli insediamenti produttivi è previsto il riordino della viabilità e della sosta con l'inserimento di infrastrutture adeguate alla movimentazione del trasporto merci, la razionalizzazione degli accessi alle singole aree ed ai comparti nel loro insieme, allo scopo di fluidificare la maglia viaria principale di servizio agli insediamenti stessi;*

e) *ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007 n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio) Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti), devono essere adottate soluzioni progettuali di qualità funzionale, estetica e paesaggistica in grado di assicurare il più congruo inserimento di insediamenti relativi ad attività produttive e ad attività correlate nei contesti paesaggistici circostanti con specifica attenzione alla qualità architettonica e tipologica, agli arredi urbani e vegetazionali nei comparti interessati e alla riduzione del fabbisogno energetico ed idrico, all'incremento dell'utilizzazione di energie e risorse idriche rinnovabili, alla più efficace e sostenibile gestione dei rifiuti inclusi la riduzione dei medesimi, il recupero e il riciclaggio interno dei materiali e degli imballaggi e la previsione di strutture per un'efficiente raccolta differenziata.*

2. *Le previsioni di nuove aree per la localizzazione di attività manifatturiere e di attività ad esse correlate costituiscono interventi che, per i loro effetti intercomunali, richiedono la previa comunicazione dell'avvio dei rispettivi procedimenti, ai sensi dell'articolo 15 l.r. 1/2005 e ai fini dell'articolo 48, comma 4, lettera a) della l.r. 1/2005.*

3. *I programmi ed i piani di settore regionali destinano le risorse finanziarie eventualmente correlate alle attività di cui all'articolo 17 secondo un ordine di priorità che privilegia il recupero delle aree dismesse, il completamento di quelle esistenti*

rispetto a nuove previsioni e in ogni caso il coordinamento degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti interessati. A tale scopo, detto ordine di priorità privilegia altresì le modalità sovracomunali di pianificazione territoriale rispetto a quelle di scala soltanto comunale. E' altresì privilegiata la progettazione di aree industriali ecologicamente attrezzate e coerentemente inserite nei rispettivi contesti paesaggistici.

Articolo 20 – Il patrimonio “collinare” della Toscana quale invariante strutturale dello Statuto. Definizione tematica.

1. Ai fini e nel rispetto di quanto sancito nei paragrafi 3 e 6.3.3 del Documento di Piano di questo PIT, il “patrimonio collinare” è un fattore essenziale della qualità del territorio toscano e del suo paesaggio.
2. Il lemma “patrimonio collinare” - di cui al paragrafo 6.3.3 (con riferimento al primo obiettivo conseguente ivi contemplato) del Documento di Piano - designa ogni ambito o contesto territoriale - quale che ne sia la specifica struttura e articolazione orografica (collinare, montana, di pianura prospiciente alla collina ovvero di valle) - con una configurazione paesaggistica, rurale o naturale o a vario grado di antropizzazione o con testimonianze storiche o artistiche o con insediamenti che ne rendono riconoscibile il valore identitario per la comunità regionale nella sua evoluzione sociale o anche per il valore culturale che esso assume per la nazione e per la comunità internazionale.
3. Il “patrimonio collinare” toscano, come identificato nei commi 1 e 2 e nei paragrafi 6.1.3 e 6.3.3 del Documento di Piano, integra in sé e presuppone la promozione dei valori, delle attività e delle potenzialità del lavoro e dell'impresa rurale e individua nelle attività economiche della produzione agro forestale e in quelle che ad essa si correlano una risorsa essenziale per lo sviluppo sociale e per la qualificazione culturale e paesistica del territorio toscano.

Articolo 21 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della conservazione attiva del suo valore.

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale, in osservanza dei dettami della Convenzione europea sul paesaggio (ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14) e nel rispetto della normativa nazionale e regionale che ne disciplina la tutela, prevedono interventi di recupero e riqualificazione di beni costituenti il “patrimonio collinare” di cui al comma 2 dell'articolo 20, ovvero interventi di nuova edificazione che ad esso possano attenere, *fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 8 e 9*, alle seguenti condizioni:
 - a) la verifica pregiudiziale della funzionalità strategica degli interventi sotto i profili paesistico, ambientale, culturale, economico e sociale e – preventivamente – median-

te l'accertamento della soddisfazione contestuale dei requisiti di cui alla lettere successive del presente comma;

b) la verifica dell'efficacia di lungo periodo degli interventi proposti sia per gli effetti innovativi e conservativi che con essi si intendono produrre e armonizzare e sia per gli effetti che si intendono evitare in conseguenza o in relazione all'attivazione dei medesimi interventi;

c) la verifica concernente la congruità funzionale degli interventi medesimi alle finalità contemplate nella formulazione e nella argomentazione dei "metaobiettivi" di cui ai paragrafi 6.3.1 e 6.3.2 del Documento di Piano del presente PIT;

d) la verifica relativa alla coerenza delle finalità degli argomenti e degli obiettivi di cui si avvale la formulazione propositiva di detti interventi per motivare la loro attivazione, rispetto alle finalità, agli argomenti e agli obiettivi che i sistemi funzionali - come definiti nel paragrafo 7 del Documento di Piano del presente PIT - adottano per motivare le strategie di quest'ultimo;

e) la verifica della congruità degli interventi in parola ai fini della promozione o del consolidamento di attività economicamente, socialmente e culturalmente innovative rispetto all'insieme di opportunità imprenditoriali, lavorative, conoscitive e formative che l'economia e la società toscane possono offrire, con particolare riferimento allo sviluppo della ricerca scientifica e delle applicazioni tecnologiche nelle attività agro-silvo-pastorali;

f) la verifica in ordine alla rispondenza di detti interventi alle esigenze o alle opportunità di integrazione o razionalizzazione o adeguamento organizzativo o tecnologico di produzioni di beni e servizi o di modernizzazione di filiere o reti imprenditoriali o distrettuali di area vasta e delle funzioni che vi sono associate.

2. Le aspettative e le conseguenti iniziative di valorizzazione finanziaria nel mercato immobiliare dei beni costituenti il "patrimonio collinare", nell'accezione di cui all'articolo 20, comma 2, sono comunque disincentivate dagli strumenti della pianificazione territoriale, così da tutelare il valore paesistico e ambientale dello stesso territorio toscano e il contributo funzionale ed estetico che i singoli beni ed ambiti territoriali che lo compongono conferiscono alla sua riconoscibilità e alla sua attrattività.

3. La tutela e la persistenza della qualità del patrimonio paesaggistico, considerata nella consistenza materiale e formale e nella integrità e fruibilità delle sue risorse storiche, culturali e ambientali, è in ogni caso assunta come criterio costitutivo della progettazione e come postulato dei canoni funzionali ed estetici della stessa.

4. La soddisfazione del criterio progettuale di cui al comma precedente deve contestualmente contemplare tipologie progettuali recanti le più avanzate ed affidabili tecnologie realizzative, impiantistiche e gestionali a difesa della qualità del suolo, della sua struttura geomorfologica e della vitalità e fruibilità delle sue risorse, così come a tutela della salubrità dell'aria e della salute umana, e a sostegno della rinnovabilità e dell'uso più parsimonioso ed efficiente delle fonti energetiche e delle risorse

se idriche superficiali e sotterranee e della loro preesistente disponibilità quantitativa e qualitativa nei singoli ambiti territoriali interessati.

5. E' compito della Regione promuovere l'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio alle direttive di cui al presente articolo e sovrintendere alla congruità delle conseguenti determinazioni nell'esercizio delle competenze proprie e di quelle degli enti interessati.

6. La Regione promuove altresì le intese e gli accordi necessari affinché strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio - qualora gli interventi di cui al comma 1 risultino ammissibili ai sensi del presente articolo - prevedano misure perequative per dislocare la loro realizzazione in aree diverse da quelle di maggior pregio o di maggiore fragilità paesistica e ambientale.

7. Nelle aree di cui all'articolo 20 sono comunque da evitare le tipologie insediative riferibili alle lottizzazioni a scopo edificatorio destinate alla residenza urbana.

8. Nelle more degli adeguamenti dei Piani strutturali ai fini dell'assunzione nei medesimi di una disciplina diretta ad impedire usi impropri o contrari al valore identitario del patrimonio collinare di cui al comma 2 dell'articolo 20, sono da consentire, fatte salve ulteriori limitazioni stabilite dagli strumenti della pianificazione territoriale o dagli atti del governo del territorio, solo interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia senza cambiamento di destinazione d'uso, né parcellizzazioni delle unità immobiliari in grado di configurare comunque tali mutamenti sul piano sostanziale.

9. Sono altresì da consentire gli interventi funzionali all'esercizio dell'attività delle aziende agricole se e in quanto direttamente serventi ai relativi processi produttivi ai sensi e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 39 l.r. 1/2005.

Articolo 22 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della conservazione attiva delle risorse agroambientali e di quelle paesaggistiche, oltre che sociali ed economiche, della Toscana rurale.

1. Nel rispetto delle direttive di cui al presente articolo, gli strumenti della pianificazione territoriale assumono il territorio rurale, nella dinamica evolutiva delle sue componenti colturali e naturalistiche, quale fattore essenziale dei paesaggi toscani unitamente alle attività agricole che ne utilizzano le risorse.

2. La tutela del patrimonio collinare presuppone che, nell'ambito degli strumenti di pianificazione, sia limitato al massimo il fenomeno della sottrazione di suolo agroforestale per altre finalità

3. Le risorse agroambientali del territorio rurale toscano comprendono in particolare:

a) i terreni caratterizzati dalla presenza di colture di pregio paesistico e imprenditoriale e quelli utilizzati per l'attività del vivaismo agricolo;

- b) *i terreni che presentano un'elevata potenzialità d'uso agricolo per le loro caratteristiche morfologiche, pedologiche, di posizione geografica;*
- c) *le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;*
- d) *i terreni con particolari sistemazioni agrarie significative ai fini della conservazione del suolo, quali i terrazzamenti ed i ciglionamenti;*
- e) *i terreni soggetti a bonifica idraulica;*
- f) *gli schemi irrigui che corrispondono ai terreni serviti da impianti di distribuzione di acque irrigue consortili già realizzati o di prossima realizzazione;*
- g) *i siti d'invaso esistenti o quelli di potenziale realizzazione in forza di una positiva valutazione di fattibilità tecnica;*
- h) *i boschi e le foreste;*
- i) *la vegetazione non boschiva, con particolare riferimento alle piante forestali non ricomprese nei boschi di cui all'articolo 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana).*

4. *La Regione, le province e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze e in cooperazione con le comunità montane, i consorzi di bonifica e le autorità di bacino, promuovono la corretta gestione dei beni di cui al comma 2 ed in tal senso , anche utilizzando le specifiche risorse disponibili a sostegno delle attività agricole, contribuiscono:*

- a) *a tutelare e valorizzare i territori rurali secondo la loro specifica caratterizzazione agraria e paesaggistica;*
- b) *a sostenere le colture agrarie e le attività forestali sostenibili quali elementi che contribuiscono al valore del paesaggio rurale;*
- c) *a contenere e prevenire l'erosione del territorio toscano e a ridurre i rischi di esondazione e di incendio;*
- d) *a garantire adeguati livelli di irrigazione attraverso modalità alternative al prelievo sotterraneo che contribuiscano a salvaguardare le falde da eccessivi emungimenti e da fenomeni di degrado (quali la salinizzazione);*
- e) *a contribuire a mantenere un alto livello di biodiversità;*
- f) *a favorire una corretta regimazione delle acque;*
- g) *a promuovere e incentivare pratiche colturali finalizzate al mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali con riferimento alle modalità individuate in applicazione del reg. (CE) 1782/03;*
- h) *a favorire e sostenere l'uso e la produzione di energie rinnovabili, in particolare da biomasse agricole e forestali prodotte localmente.*

5. *In riferimento alla fattispecie di cui al comma 3, lettera i), la pianificazione provinciale definisce criteri e indirizzi per l'individuazione delle piante isolate o di altre formazioni quali siepi e filari, ai sensi dell'articolo 55, comma 2 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) alle quali si applicano le di-*

sposizioni dell'articolo 56 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 48/R del 2003;

6. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti del governo del territorio considerano il territorio rurale, nella dinamica evolutiva delle sue componenti colturali e naturalistiche, elemento imprescindibile di connessione ambientale e paesaggistica e, come tale, non suscettibile di trasformazioni urbanistiche che ne sminuiscano la rilevanza e la funzionalità sistemica.

7. Ai fini di cui al comma 4 gli strumenti della pianificazione territoriale nell'individuazione del proprio territorio rurale,

a) includono i nuclei e gli insediamenti minori,

b) tutelano l'impianto morfologico ed edilizio originario e la relazione visuale dei nuclei e degli insediamenti minori con il contesto rurale in cui essi si collocano;

c) dettano criteri per orientare la eventuali trasformazioni dei nuclei e degli insediamenti minori secondo principi insediativi consolidati e coerenti con il paesaggio rurale di cui sono parte.

Articolo 23 - Il patrimonio "collinare" della Toscana. Prescrizioni correlate

1. Nelle aree di cui all'articolo 20 del presente piano gli strumenti della pianificazione territoriale considerano equivalente a nuovo impegno di suolo il recupero degli annessi agricoli per destinarli ad altri usi mediante interventi di ristrutturazione.

2. I piani e programmi regionali concernenti l'ambiente e lo sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera b), della l.r. 1/2005, assicurano la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione delle risorse agro-ambientali e lo sviluppo delle attività connesse in coerenza col valore paesaggistico dei luoghi in cui tali attività si espletano.

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 149, comma 1, del Codice e nel rispetto della disciplina regionale, nazionale e comunitaria in materia agricola e forestale, gli strumenti della pianificazione territoriale dettano prescrizioni e direttive per gli interventi urbanistico-edilizi ed infrastrutturali nel territorio rurale nel rispetto dei principi insediativi in esso consolidati, nonché delle caratteristiche storiche che permangono nella maglia agraria e del valore ad esse attribuito in base a quanto stabilito nella sezione 3 delle "schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" ed in funzione delle esigenze connesse allo svolgimento delle attività agricole.

4. Gli strumenti della pianificazione territoriale dei comuni possono prevedere nuovi impegni di suolo a destinazione d'uso commerciale, ovvero turistica o per il tempo libero, ovvero da destinare a servizi, quali tra gli altri, la formazione e la ricerca, a condizione che dette destinazioni d'uso siano strettamente connesse e funzionali a quella agricolo - forestale. Tali nuovi impegni di suolo possono comunque

essere previsti negli atti di governo del territorio solo nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) sia stata preventivamente verificata la compatibilità con gli elementi strutturali dei paesaggi collinari all'uopo previamente individuati;*
- b) sia stata preventivamente definita nei medesimi atti di governo del territorio la relativa disciplina paesaggistica anche ai fini del corretto inserimento paesaggistico di un'architettura di qualità, secondo le direttive di cui all'articolo 21, commi 3 e 4 del presente piano e secondo le prescrizioni paesaggistiche del medesimo;*
- c) siano osservate le disposizioni dei piani di bacino, con particolare riferimento a quelle relative all'assetto idrogeologico specificamente previste per i nuovi impegni di suolo.*

5. I piani territoriali di coordinamento provinciale indicano gli ambiti intercomunali e interprovinciali ove per la realizzazione dei nuovi impegni di suolo si renda necessario un accordo di pianificazione tra i comuni per ottimizzare le scelte localizzative e per definire le modalità di perequazione intercomunale.

6. Nuovi impegni di suolo per usi diversi da quelli agricolo-forestali, ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 21, comma 1, e fermo il disposto del comma 4, debbono comunque concorrere alla tutela ed alla riqualificazione degli insediamenti esistenti.”.

Articolo 24 – Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive.

1. Interventi concernenti il turismo, gli impianti sportivi e per il tempo libero nei territori rurali e che prevedano nuove strutture ricettive rurali sono ammissibili qualora si soddisfino contestualmente le seguenti condizioni:

- a) non sussistano possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente;*
- b) siano interventi finalizzati al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione paesaggistica di specifici ambiti territoriali e che comunque non alterino la struttura del paesaggio;*
- c) siano utilizzate tecniche edilizie sostenibili ai sensi dell'articolo 145 della l.r. 1/2005.*

2. La realizzazione degli impianti sportivi e per il tempo libero di cui al presente articolo e degli immobili collegati al loro esercizio, ivi comprese eventuali strutture turistico ricettive, è da consentire solo qualora sia prescritta la gestione unitaria di tali complessi.

3. Resta fermo il principio per cui le amministrazioni comunali prevedano rigorose limitazioni alle possibilità di mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili realizzati con finalità turistico-ricettive in funzione di impianti sportivi.

Articolo 25 - Prescrizioni correlate

1. La localizzazione di nuovi impianti, insediamenti e funzioni specialistiche di tipo sportivo e per il tempo libero è subordinata alla salvaguardia delle risorse essenziali del territorio di cui al comma 2, dell'articolo 3 della l.r. 1/2005, e alla condizione che non si alteri il valore dei paesaggi e si promuova la riqualificazione di quelli degradati, recuperando un idoneo assetto agrario e idrogeologico del territorio.

Articolo 26 – Il patrimonio “costiero, insulare e marino” della Toscana quale invariante strutturale dello Statuto. Definizione tematica.

1. Ai fini e nel rispetto di quanto sancito nel paragrafo 3 e 6.3.3 (sottoparagrafo 2, recante il “2° obiettivo conseguente”) del Documento di Piano, il “patrimonio costiero, insulare e marino” è un fattore essenziale della qualità del territorio toscano e del suo paesaggio ambientale e sociale.

2. Il lemma “patrimonio costiero insulare e marino” - di cui al suddetto paragrafo 6.3.3 (sottoparagrafo 2) del Documento di Piano - designa il valore paesaggistico e funzionale del territorio - urbano ed extraurbano - che dipende dal mare e dalle relazioni organiche che con esso intrattengono le comunità e le attività umane insediate sul litorale toscano, nelle sue isole, nel suo entroterra e nelle sue città, insieme alle testimonianze storico-culturali e alle specifiche funzioni portuali, ricettive e infrastrutturali che quelle comunità e quelle attività identificano e qualificano nell'insieme del territorio regionale sia per il passato sia per il futuro.

Articolo 27 – Il patrimonio “costiero insulare e marino” della Toscana come agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della conservazione attiva del suo valore.

1. La soddisfazione delle esigenze di sviluppo economico e infrastrutturale correlate all'utilizzo delle risorse e delle opportunità di cui il mare e la costa toscana sono forieri, è finalizzata alla conservazione attiva del valore ambientale, funzionale e culturale dei beni che ne compongono la conformazione territoriale e lo specifico paesaggio.

2. Gli interventi finalizzati alla valorizzazione economica e infrastrutturale del “patrimonio costiero, insulare e marino” sono pertanto subordinati a limiti e a modalità progettuali e realizzative congruenti al valore ambientale ed estetico e al significato identitario e funzionale del territorio costiero, insulare e marino e della sua policentrica articolazione urbana, nel rispetto e in applicazione delle prescrizioni e delle direttive del *masterplan* dei porti che è parte integrante del presente Piano.

3. Sono da evitare nuovi interventi insediativi ed edificatori su territori litoranei a fini residenziali e di ricettività turistica, se non in ottemperanza alla direttiva anticipata nel sottoparagrafo 2 del paragrafo 6.3.3 del Documento di Piano.

4. Le aspettative di valorizzazione finanziaria nel mercato immobiliare legato alla ricettività e alla residenza turistica sono da disincentivare con misure adeguate di go-

verno regionale e locale del territorio e di gestione attuativa dei suoi strumenti ed atti, così che sia tutelato il valore paesistico e ambientale del territorio costiero, insulare e marino toscano nella sua vitalità economica e sociale.

5. Gli strumenti della pianificazione territoriale assumono gli stessi requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 21 per l'ammissibilità degli interventi di recupero e riqualificazione, ovvero per gli interventi di nuova edificazione, e applicano le direttive di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Gli stessi strumenti adottano, come criterio selettivo per le rispettive determinazioni, la funzionalità degli interventi alla razionalizzazione e al potenziamento organizzativo e tecnologico delle filiere produttive e manutentive della industria nautico-diportistica toscana e delle attività manifatturiere e commerciali da questa indotte, insieme alla qualificazione della offerta ricettiva e di ormeggio, e di spazi per il charter nautico, che in esse si integri funzionalmente mediante una congruente fornitura di servizi correlati.

6. Nelle more degli adeguamenti dei Piani strutturali ai fini dell'assunzione nei medesimi di una disciplina diretta ad impedire usi impropri o contrari al valore identitario del patrimonio costiero, insulare e marino, di cui al comma 2 dell'articolo 26, sono da consentire, al di fuori dei centri urbani e fatte salve ulteriori limitazioni stabilite dagli strumenti della pianificazione territoriale o dagli atti del governo del territorio, solo interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia senza cambiamento di destinazione d'uso, né parcellizzazioni delle unità immobiliari in grado di configurare comunque tali mutamenti sul piano sostanziale.

7. Il criterio selettivo di cui al comma 5 deve contestualmente contemplare tipologie progettuali recanti le più avanzate ed affidabili tecnologie realizzative, impiantistiche e gestionali a difesa della qualità del suolo, della salubrità dell'aria e della salute umana, dell'integrità dell'ambiente marino e litoraneo, così come a sostegno della rinnovabilità e dell'uso più parsimonioso ed efficiente delle fonti energetiche e delle risorse idriche superficiali e sotterranee e della loro preesistente disponibilità quantitativa e qualitativa nei singoli ambiti territoriali interessati.

Articolo 28 – Il patrimonio “costiero, insulare e marino” della Toscana. Prescrizioni correlate

1. Oltre a quanto prescritto nell'articolo 23, gli strumenti della pianificazione territoriale assicurano il mantenimento del carattere di ruralità diffusa e delle regole del sistema insediativo, con riguardo alla tutela degli elementi particolarmente caratterizzanti quali la macchia mediterranea, la pineta costiera ed il sistema dunale fisso. Conseguentemente l'analisi dei fenomeni di evoluzione della linea di costa, di alterazione del sistema dunale, di degradazione della risorsa idrica locale ed altresì di alterazione del paesaggio marittimo costituisce elemento obbligatorio dei quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione delle amministrazioni interessate e determina la classificazione del territorio.”.

2. *Ai fini della tutela e valorizzazione del paesaggio costiero, insulare e marino, gli strumenti della pianificazione disciplinano la previsione e la progettazione di insediamenti, relative infrastrutture e loro eventuale riqualificazione, valutandone l'incidenza sulla visibilità della linea di costa sia dal mare che da terra.*

2 bis. Qualsiasi intervento che interessi l'assetto geomorfologico ed idraulico è effettuato secondo criteri progettuali di ingegneria naturalistica.

3. Per le attività di acquicoltura, gli strumenti di pianificazione prevedono specifiche norme tecniche dirette a garantire la protezione delle falde presenti.

4. Nei tratti di costa alta gli strumenti di pianificazione definiscono gli interventi a tutela ambientale con specifico riferimento:

- a) ai deflussi idrici di cui assicurano la specifica funzionalità;
- b) alla funzionalità della canalizzazione di deflusso e dei suoi accessori;
- c) al miglioramento delle coperture boschive e al rimboschimento delle aree a caratterizzazione boschiva;
- d) al miglioramento della accessibilità pedonale al mare.

5. Nei tratti di costa bassa gli strumenti di pianificazione definiscono gli interventi a tutela ambientale con specifico riferimento:

- a) alla conservazione delle dune e dei loro sedimenti;
- b) al mantenimento delle vegetazioni peculiari nella molteplicità delle loro tipologie.

6. Gli strumenti di pianificazione delle amministrazioni costiere e insulari formulano le relative previsioni tenendo conto del bilancio idrico e delle dinamiche biochimiche connesse predisposti dalle Autorità di bacino.

7. Gli strumenti di pianificazione delle amministrazioni i cui territori siano investiti da fenomeni di cuneo salino, definiscono le più idonee modalità d'uso delle risorse del territorio al fine di contenerne le dimensioni e i ritmi fino al loro esaurimento.

8. Per i territori di cui ai commi 5 e 7 gli strumenti di pianificazione prevedono comunque:

- a) il riordino o il potenziamento della situazione di alimentazione della falda;
- b) la redistribuzione delle utenze, anche nel tempo, per evitare fenomeni di concentrazione;
- c) la riduzione ovvero, laddove necessario, la sospensione degli emungimenti;
- d) gli obiettivi concernenti la riduzione dei fenomeni erosivi e congruenti modalità di monitoraggio continuativo;
- e) la tutela della risorsa idrica, anche mediante la previsione del riutilizzo delle acque reflue a fini irrigui e industriali.

9. Gli strumenti della pianificazione vietano la realizzazione di nuovi insediamenti all'interno delle zone dunali e dei sedimenti di duna individuati dai relativi quadri conoscitivi, nonché in prossimità delle dune delimitando allo scopo apposite zone di rispetto, nelle quali è vietata ogni modificazione dei suoli anche precaria.
10. Le previsioni degli strumenti di pianificazione riguardanti i campeggi vietano la localizzazione di nuovi impianti nelle aree caratterizzate dalla presenza di pinete o sistemi dunali, e adottano in riferimento ad impianti preesistenti idonee misure, anche rilocalizzative in aree alternative e comunque attigue ad aree già urbanizzate, ai fini della salvaguardia o della riqualificazione del relativo sistema ambientale.
11. Gli strumenti di pianificazione consentono le opere sulla linea di costa esclusivamente per la sua difesa, per la portualità e per le opere pubbliche a seguito della valutazione integrata di cui all'articolo 38. La realizzazione di opere e di strutture fisse o mobili, che non siano funzionali all'attracco o alla protezione dello specchio acqueo dei porti e degli approdi turistici, è consentita esclusivamente per finalità di difesa della costa o quale supporto alle attività portuali relative alla pesca, alla cantieristica e a quelle connesse al settore nautico diportistico.
12. E' compito della Regione promuovere l'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio costiero, insulare e marino, alle direttive di cui all'articolo 27 e alle prescrizioni di cui al presente articolo e sovrintendere alla congruità delle conseguenti determinazioni nell'esercizio delle competenze proprie e di quelle degli enti interessati, affinché i singoli beni e ambiti urbani, portuali e litoranei che lo compongono possano conferire alla sua riconoscibilità e alla sua attrattività l'immagine di un paesaggio integro, molteplice e armonioso nella qualità delle forme e delle funzioni che lo legano al mare.

Articolo 29 – Le infrastrutture di interesse unitario regionale quale invariante strutturale dello Statuto. Definizione tematica.

1. Ai fini di quanto sancito nei paragrafi 6.1, 6.4 e 7 dal Documento di Piano di questo PIT, sono considerati risorse di interesse unitario regionale i beni, le funzioni e le infrastrutture attinenti alla realizzazione e alla operatività di viabilità regionale, di porti, aeroporti e di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, di impianti di produzione o distribuzione di energia, di reti telematiche, le opere necessarie alla mitigazione del rischio e alla tutela delle acque, nonché i beni, le funzioni e le infrastrutture attinenti la gestione della risorsa idrica nel suo complesso.

Articolo 30 – Le infrastrutture di interesse unitario regionale come agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive correlate.

1. La qualificazione di cui all'articolo 29 implica che per le relative attività di pianificazione, di localizzazione, progettazione e messa in opera la Regione promuova ogni necessaria iniziativa di cooperazione e di coordinamento interistituzionale con le amministrazioni interessate.

-
2. Ai fini di cui al comma precedente la Regione promuove appositi e specifici accordi di pianificazione, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della l.r. 1/2005.
3. La Regione promuove la massima diffusione delle fonti rinnovabili di energia. Ai fini del conseguimento della piena efficienza produttiva degli impianti necessari alla produzione di fonti energetiche rinnovabili e della tutela delle risorse naturali e dei valori paesaggistici del territorio toscano, la localizzazione e la realizzazione degli impianti stessi avrà luogo ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 1/2005, sulla base delle determinazioni del Piano di Indirizzo Energetico Regionale previa specifica valutazione integrata a norma del piano paesaggistico regionale di cui al presente PIT e dei vincoli previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. A tale fine la programmazione regionale in materia energetica formula il quadro ricognitivo delle aree disponibili all'accoglimento dei relativi impianti coerentemente al disposto del comma precedente oltre che nel rispetto della disciplina del paesaggio.
5. Gli strumenti della pianificazione territoriale promuovono le sinergie e l'integrazione dei porti al fine di sviluppare la competitività del sistema portuale toscano.
6. Il master plan dei porti toscani costituisce specifico atto di programmazione del sistema portuale del presente piano con i seguenti obiettivi operativi:
- a) definire il ruolo dei porti toscani secondo una gerarchia che individua i diversi elementi della rete e i relativi livelli di interesse;
 - b) fornire uno scenario di riferimento per il sistema dei porti;
 - c) fornire una analisi di contesto del sistema portuale, con particolare riferimento alla competitività dei porti commerciali, alla portualità turistica, all'accessibilità;
 - d) definire lo stato attuale dei porti toscani commerciali e turistici e gli indirizzi per le linee di sviluppo;
 - e) definire elementi statutari e indirizzi strategici.
7. Gli strumenti di pianificazione territoriale promuovono azioni di sinergia e coordinamento degli aeroporti toscani al fine di sviluppare la competitività del sistema aeroportuale toscano.
8. Il master plan del Sistema Aeroportuale Toscano costituisce specifico atto di programmazione del sistema aeroportuale del presente Piano con i seguenti obiettivi operativi:
- a) definire lo scenario di riferimento;
 - b) definire lo stato attuale e le linee di sviluppo;
 - c) stabilire una classificazione regionale degli aeroporti;
 - d) definire elementi statutari e indirizzi strategici.

9. La disciplina del master plan dei porti toscani e del sistema aeroportuale toscano, ivi comprese le loro interrelazioni e le connessioni funzionali fra essi e il sistema infrastrutturale e logistico della Toscana, costituisce parte integrante delle presenti norme.

Articolo 31 – La normativa paesaggistica del PIT

1. *In attuazione della convenzione europea del paesaggio, e ai sensi della parte III, titolo I del Codice e del titolo IV, capo I, della l.r. 1/2005, la Regione:*

- a) assicura nella formazione e nella messa in opera delle politiche pubbliche regionali la massima considerazione dei loro effetti paesaggistici al fine di consentire la più efficace tutela del paesaggio toscano, dei valori che lo compongono e la sua più efficace valorizzazione;*
- b) promuove e favorisce ogni necessaria intesa con le amministrazioni interessate affinché la formulazione degli strumenti della pianificazione abbia luogo, con specifico riguardo ai profili paesaggistici, nel più ampio ed efficace coinvolgimento delle amministrazioni locali e dell'attenzione della cittadinanza;*
- c) promuove e sostiene attività sistematiche e continuative di informazione e formazione culturale nelle tematiche della tutela e valorizzazione del paesaggio toscano e dei valori che lo compongono.*

2. *Il paesaggio toscano, nei suoi elementi qualificanti è rappresentato dal quadro conoscitivo di riferimento e dalle “schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità”, che costituiscono parte integrante del presente piano . Dette schede:*

- a) analizzano, con riferimento ai trentotto ambiti di paesaggio individuati nella rappresentazione cartografica del quadro conoscitivo del presente piano, le caratteristiche paesaggistiche del territorio toscano ai sensi degli articoli 131 e 135 del Codice;*
- b) evidenziano le dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio;*
- c) individuano negli atti di programmazione regionale - quali il piano regionale di sviluppo, il piano di tutela delle acque e gli altri piani regionali di settore unitamente a quelli finalizzati alla difesa del suolo, il piano di sviluppo rurale e il piano per le attività estrattive - le connessioni con i contenuti paesaggistici del presente piano;*
- d) indicano le misure necessarie per il corretto inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio;*
- e) individuano, con riferimento ai diversi ambiti, i relativi obiettivi di qualità, ai sensi dell'articolo 135, comma 3 del Codice.*

3. *Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio delle province e dei comuni nonché le politiche di settore della Regione perseguono*

gli obiettivi di qualità contenuti nelle “schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” che sono parte integrante della presente disciplina generale, ponendo in essere le azioni descritte nella sezione terza delle schede stesse, anche ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettere h) e i) del Codice.

4. La Giunta regionale:

a) sostiene le attività volte all’implementazione dell’osservatorio dei paesaggi mediterranei, alla definizione di linee guida per la gestione degli interventi di trasformazione del paesaggio, alla promozione della cultura del paesaggio attraverso la selezione di buone pratiche nell’ambito di un premio mediterraneo del paesaggio, nonché a sostenere il funzionamento di un portale informatico sul paesaggio mediterraneo;

b) assicura la partecipazione della Regione alla rete europea degli enti locali e regionali per l’attuazione della convenzione europea del paesaggio.

5. La Regione, per l’espletamento delle sue funzioni di tutela del paesaggio ed ai fini dell’attuazione della convenzione europea del paesaggio, si avvale dell’osservatorio di cui all’articolo 33, comma 6, della l.r.1/2005.

Articolo 32 – I beni paesaggistici di interesse unitario regionale. Direttive correlate (abrogato)

Articolo 33 – I beni paesaggistici di interesse unitario regionale: progressiva implementazione della disciplina paesaggistica (abrogato)

Articolo 34 – Prescrizioni correlate (abrogato)

Articolo 34 bis – Prescrizioni a tutela del paesaggio in funzione del piano di indirizzo energetico regionale.

1. La Regione promuove la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione del piano di indirizzo energetico regionale (PIER) approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 8 luglio 2008, n.47 e assicura che il loro inserimento nel territorio toscano avvenga nel rispetto dei valori paesaggistici che lo caratterizzano.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove ogni necessaria intesa con gli enti e le amministrazioni interessate affinché la programmazione e la realizzazione degli impianti di maggior dimensione abbia luogo mediante la loro più congrua contestualizzazione paesaggistica sia nella fase di definizione localizzativa, sia nella formulazione dei criteri di valutazione d’efficacia energetica in correlazione all’impatto paesaggistico implicato, sia nella progettazione delle relative opere. Tale programmazione e realizzazione presuppongono comunque la coerenza con gli obiettivi di qualità contemplati nelle “schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” che sono parte integrante del presente piano.

3. *In coerenza con il presente piano e con il PIER, i piani territoriali di coordinamento delle province formulano gli indirizzi e i criteri di riferimento per la pianificazione comunale al fine di consentire e promuovere la realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.*
4. *Fermo restando quanto disposto dalla vigente disciplina in materia di energia in ordine alle attività libere ed ai titoli abilitativi, gli strumenti della pianificazione territoriale dei comuni e gli atti di governo del territorio applicano le disposizioni del presente piano coerentemente agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 3 al fine della corretta localizzazione e realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.*
5. *L'istallazione degli impianti eolici con altezza al rotore non superiore a venticinque metri e di altre tipologie di impianti eolici di identica dimensione avviene assicurando il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle "schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" allegate al presente piano, anche in assenza di specifiche discipline comunali. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni possono disciplinare la localizzazione di tali impianti in coerenza con gli stessi obiettivi.*
6. *Ai fini della eventuale localizzazione degli impianti eolici e delle infrastrutture correlate gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni, disciplinano l'installazione di aerogeneratori con altezza al rotore superiore a venticinque metri e di altre tipologie di impianti eolici di identica dimensione secondo criteri che garantiscano il perseguimento degli obiettivi di qualità contenuti nelle "schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" allegate al presente piano, consentendone l'ubicazione unicamente al di fuori dei siti di interesse archeologico, degli ambiti di tutela dei monumenti e dei centri antichi, delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del Codice. A tal fine la Regione promuove specifiche modalità di concertazione interistituzionale in funzione di esigenze di perequazione tra comuni, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera a) della l.r. 1/2005.*
7. *Gli strumenti della pianificazione territoriale delle province ed i comuni definiscono i criteri con cui disciplinare la localizzazione e la realizzazione di nuovi impianti di cui ai commi 5 e 6 assumendo le più congrue misure di efficacia ed efficienza energetica, avvalendosi delle risultanze del rapporto di valutazione sul potenziale eolico dei territori della regione elaborato in materia dal Consorzio LaMMa - Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile, che è parte integrante del quadro conoscitivo ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera d), terzo alinea della presente disciplina generale di piano.*
8. *Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, nonché gli atti regolamentari specifici dei comuni, disciplinano l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici prevedendo che:*

a) *negli insediamenti e nei complessi edilizi di valore storico e paesaggistico l'installazione sia integrata nella copertura degli edifici adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica;*

b) *negli insediamenti e nei complessi edilizi diversi da quelli di cui alla lettera a) l'installazione si avvalga di tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurino una soluzione architettonica ottimale;*

c) *ove l'installazione sia prevista a terra, entro i limiti di potenza consentiti per usufruire dello scambio sul posto, come definiti dalla normativa vigente in materia, siano adottate soluzioni progettuali atte a garantire un corretto inserimento paesaggistico, anche in considerazione di eventuali valori storici e architettonici presenti nell'edificio circostante, nonché ad armonizzarne l'impatto visivo col contesto paesaggistico di riferimento.*

9. *Le condizioni di cui al comma 8, lettere a), b) e c.), vigono anche in assenza di specifiche discipline comunali.*

10. *Oltre a quanto stabilito al comma 8 e al comma 9 ed in coerenza con gli obiettivi di qualità delle "schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" allegate al presente piano, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni disciplinano l'installazione a terra di impianti solari termici e fotovoltaici assicurando che:*

a) *l'installazione abbia luogo in via prioritaria presso siti degradati o bonificati, laddove disponibili, o in zone a destinazione produttiva, commerciale o comunque correlata alla produzione o erogazione di servizi;*

b) *ove l'installazione sia prevista nel territorio rurale, come delimitato ai sensi della l.r. 1/2005, sia comunque esclusa l'ubicazione all'interno degli ambiti di tutela di monumenti e di centri antichi, e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del Codice.*

11. *Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni disciplinano l'installazione di impianti alimentati da biomasse prevedendone la collocazione in aree specificamente destinate, fatta eccezione per gli impianti di produzione di energia termica e per quelli di produzione di energia elettrica di potenza non superiore ad 1 mw, se entrambi alimentati da filiera corta secondo la normativa vigente, ammissibili anche in assenza di specifica disciplina comunale, fatta salva la verifica di compatibilità con gli obiettivi di qualità delle "schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" allegate al presente piano.*

Articolo 34 ter - Prescrizioni a tutela del paesaggio in relazione agli itinerari storico-culturali ad elevato attrattività turistica

1. *La Regione tutela e promuove gli itinerari storici quali testimonianze materiali dell'identità territoriale della regione capaci di mettere in rete un patrimonio culturale diffuso e di qualificare e valorizzare i territori attraversati.*
2. *Ai sensi del comma 1, si riconoscono prioritariamente i seguenti itinerari:*
 - *i tracciati relativi alle vie consolari Aurelia/Aemilia Scauri, Cassia (vetus) e Claudia;*
 - *la via Francigena e le sue diramazioni;*
 - *i tracciati legati alla difesa del territorio (via dei Cavalleggeri);*
 - *le strade della transumanza;*
 - *i percorsi del lavoro e della fede (strade del ferro, del sale, del marmo).*
3. *La Regione persegue la conservazione dei valori storico-culturali e paesaggistici degli itinerari di cui al comma 2, ne favorisce la promozione attraverso il coordinamento delle proprie politiche di settore con particolare riferimento a quelle culturali, dello sviluppo economico e territoriale; la regione garantisce altresì il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e privati e promuove ogni necessaria intesa con gli enti e le amministrazioni interessate al fine di conseguire una maggiore razionalizzazione nell'uso delle risorse ed una migliore programmazione degli interventi.*
4. *Ai fini dell'attuazione di efficaci politiche di valorizzazione degli itinerari di cui al comma 2 e dei relativi ambiti territoriali, i piani territoriali di coordinamento delle province promuovono forme coordinate di promozione culturale e definiscono indirizzi condivisi per la pianificazione comunale.*
5. *Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni formulano specifiche discipline in coerenza con gli obiettivi di qualità e delle relative azioni definiti nelle "schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" che sono parte integrante del presente piano.*

Articolo 35 – Lo Statuto del territorio toscano. Direttive generali.

1. *La pianificazione degli interventi di trasformazione urbanistica è sempre subordinata alla verifica dell'esistenza delle infrastrutture e dei servizi idrici necessari per soddisfare la domanda di approvvigionamento, distribuzione e depurazione. L'eventuale esigenza di potenziamento delle infrastrutture e servizi idrici già esistenti è soddisfatta compatibilmente con l'uso sostenibile della risorsa e mediante il coordinamento con le politiche settoriali, con la pianificazione di bacino e con la pianificazione d'ambito del servizio idrico integrato e attraverso la valutazione della coerenza con gli altri piani di settore a livello regionale.*
2. *Per assicurare la migliore efficacia della pianificazione territoriale, secondo le finalità di cui al paragrafo 8.2 del documento di piano, la Regione sostiene il ricorso*

da parte dei comuni alla procedura selettiva ad evidenza pubblica denominata “pubblico avviso” e disciplinata dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007 n. 3/R, (Disposizioni per l’attuazione del Titolo V della legge regionale 1/2005). Per le medesime finalità la Regione sostiene altresì il ricorso a misure di perequazione urbanistica come previste dall’articolo 60 della l.r.1/2005 e come disciplinate dall’articolo 16 del richiamato regolamento 3/2007.

Articolo 36 – Lo Statuto del territorio toscano. Misure generali di salvaguardia.

1. Le previsioni dei vigenti Piani regolatori generali e Programmi di fabbricazione soggette a piano attuativo, per le quali non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero non sia stata avviata una specifica procedura espropriativa alla data di pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione del piano, sono attuabili esclusivamente alle seguenti condizioni:

a) a seguito di esito favorevole della relativa valutazione integrata nel procedimento di formazione del Piano strutturale, per i Comuni che tale piano non abbiano ancora adottato;

b) a seguito di deliberazione comunale che - per i Comuni che hanno approvato ovvero solo adottato il Piano strutturale - verifichi e accerti la coerenza delle previsioni in parola ai principi, agli obiettivi e alle prescrizioni del Piano strutturale, vigente o adottato, nonché alle direttive e alle prescrizioni del presente Piano di indirizzo territoriale.

2. *In attesa dell’adeguamento degli strumenti ed atti di livello comunale alla specifica disciplina dei beni paesaggistici contenuta nello statuto del piano di indirizzo territoriale, secondo quanto disposto dall’articolo 36-bis, i comuni, a far data dalla pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione del piano, trasmettono alla Regione gli atti relativi ai piani attuativi non approvati degli strumenti urbanistici e dei regolamenti urbanistici attualmente vigenti, che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti dei comuni, la Regione provvede ad indire apposite conferenze di servizi, con la partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo di verificare in via preliminare il rispetto della specifica disciplina dei beni paesaggistici di cui al presente piano, anche al fine di semplificare i successivi procedimenti autorizzativi. Nel caso di esito positivo della verifica preliminare, il procedimento istruttorio ha ad oggetto solo la valutazione della conformità dei singoli interventi al piano attuativo. Le varianti ai piani attuativi approvati recanti modificazioni progettuali che riguardano l’esteriore aspetto dei luoghi, sono da trasmettere alla Regione che li sottopone alla conferenza qualora le modificazioni proposte siano paesaggisticamente rilevanti.”.*

2 bis. *In attesa dell’adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all’articolo 36-bis, gli atti di governo del territorio di province, comuni ed enti parco regionali, o loro varianti, da adottarsi o da approvarsi a far data dalla pubbli-*

cazione sul BURT dell'avviso di adozione della variante al presente piano di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. del..... si conformano alla specifica disciplina dei beni paesaggistici di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c).”.

2 ter. In attesa dell'adeguamento degli strumenti ed atti di livello comunale alla specifica disciplina dei beni paesaggistici contenuta nello statuto del piano di indirizzo territoriale, secondo quanto disposto dall'articolo 36-bis, i Comuni, a far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del piano, trasmettono alla Regione gli atti relativi ai piani attuativi non approvati degli strumenti urbanistici e dei regolamenti urbanistici attualmente vigenti, che interessano beni paesaggistici formalmente riconosciuti. La Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento, provvede ad indire apposite conferenze di servizi, con la partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo di verificare in via preliminare il rispetto della specifica disciplina dei beni paesaggistici di cui al presente piano, anche al fine di semplificare il successivo iter autorizzativo la cui istruttoria, nel caso di esito positivo, consisterà nella mera verifica di conformità dei singoli interventi al piano attuativo. Le varianti ai piani attuativi approvati recanti modificazioni progettuali che riguardano l'esteriore aspetto dei luoghi, sono da trasmettere alla Regione che li sottopone alla conferenza qualora le modificazioni proposte siano paesaggisticamente rilevanti.

2 quater. In attesa dell'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'articolo 36-bis, gli atti di governo del territorio di Province, Comuni ed Enti parco regionali, o loro varianti, da adottarsi o da approvarsi a far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione della variante al presente piano di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. del..... si conformano alla specifica disciplina dei beni paesaggistici di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c).

3. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio a far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del piano, non devono prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m.10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico individuati nel Quadro conoscitivo del presente piano come aggiornato dai piani di bacino vigenti e fermo restando il rispetto delle disposizioni in essi contenute.

4. La prescrizione di cui al comma 3 non si riferisce alle opere idrauliche, alle opere di attraversamento del corso d'acqua, agli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso.

5. Sono fatte salve dalla prescrizione di cui al comma 3 le opere infrastrutturali che non prevedano l'attraversamento del corso d'acqua e che soddisfino le seguenti

condizioni:

- a) non siano diversamente localizzabili;
- b) non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua;
- c) non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno duecentennali;
- d) non siano in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del regio decreto 523/1904.

6. *A far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del presente piano non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 del Codice, come individuati dagli articoli 2 e 3 della specifica disciplina dei beni paesaggistici del presente piano, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste da quella stessa disciplina.*

Articolo 36 bis - Adeguamento della strumentazione provinciale e comunale al PIT avente valenza di piano paesaggistico regionale

1. *A seguito dell'entrata in vigore del presente piano e della correlata specifica disciplina dei beni paesaggistici, le province, i comuni e gli enti gestori delle aree naturali protette verificano l'adeguatezza dei contenuti paesaggistici dei propri strumenti della pianificazione territoriale, degli atti di governo del territorio, ovvero degli strumenti urbanistici generali di propria competenza, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.*

2. *Le province, i comuni e gli enti gestori delle aree naturali protette dotati di strumenti ed atti che risultino non adeguati alla specifica disciplina dei beni paesaggistici contenuta nel presente piano e nella correlata disciplina paesaggistica, provvedono all'adeguamento dei medesimi entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.*

3. *Ai fini dell'adeguamento degli strumenti o atti di cui al comma 2 si applicano i procedimenti ordinari per la modifica di detti strumenti o atti, di cui alla l.r.1/2005.*

4. *La partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale è assicurata dall'ente procedente fin dall'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 15 della l.r.1/2005.*

5. *Per le province, i comuni e gli enti gestori di aree protette che abbiano provveduto all'adeguamento degli strumenti o atti di cui al comma 2, ovvero che abbiano verificato tale adeguatezza nei propri strumenti ed atti, la Regione, su segnalazione degli enti interessati, provvede:*

- a) *ad effettuare la specifica istruttoria entro sessanta giorni, invitando i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali a parteciparvi;*

b) *in caso di esito positivo della medesima istruttoria, a richiedere al Ministero la verifica dell'avvenuto adeguamento.*

6. *Qualora la verifica del Ministero non si concluda con esito positivo entro sessanta giorni dalla richiesta della Regione, essa è demandata ad un'apposita conferenza di servizi, indetta entro i successivi trenta giorni dalla Regione di concerto con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali. Alla conferenza partecipano, oltre ai rappresentanti del Ministero e della Regione, dell'ente procedente, nonché degli altri enti locali territorialmente interessati, ed, ove necessario, altri enti o soggetti istituzionali eventualmente interessati.*

7. *Per i comuni, la verifica di cui al comma 1 prende in esame i contenuti del piano strutturale e del regolamento urbanistico ovvero, per i comuni privi di quest'ultimo, dello strumento urbanistico generale vigente. La verifica è preclusa ai comuni privi di piano strutturale approvato.*

8. *Ove la verifica di cui al comma 5 abbia esito positivo, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzativo di cui all'articolo 146 del Codice assume natura obbligatoria non vincolante.*

9. *I comuni dotati di strumenti ed atti che risultino adeguati alla specifica disciplina dei beni paesaggistici del presente piano, possono comunque integrare i contenuti paesaggistici di tali strumenti ed atti, in specifica considerazione delle caratteristiche naturali e storico-culturali del territorio comunale nonché in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici in esso presenti, al fine di conseguire più efficaci livelli di tutela e più elevati obiettivi di qualità paesaggistica.*

10. *In presenza di strumenti ed atti comunali in ottemperanza alla specifica disciplina dei beni paesaggistici di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 che la stessa annovera.*

Articolo 36 ter - Aggiornamento degli elementi del quadro conoscitivo del PIT

1. *Con appositi provvedimenti della Giunta regionale, previa verifica con i competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione provvede:*

a) *alla periodica revisione delle delimitazioni e rappresentazioni delle aree tutelate per legge di cui al comma 1 dell'articolo 142 del Codice, ai fini di una più esatta identificazione delle medesime;*

b) *all'aggiornamento dei contenuti delle "schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità", relativamente alle sezioni 1 e 2, al fini di una più dettagliata definizione delle caratteristiche dei singoli ambiti di paesaggio.*

2. *I provvedimenti di revisione e di aggiornamento di cui al comma 1, aventi ad oggetto riferimenti di natura documentale e descrittiva, non costituiscono variante al presente piano di indirizzo territoriale.*

Articolo 37 – Normativa transitoria relativa alle direttive di urbanistica commerciale

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione del codice del commercio di cui alla l.r. 28/2005 e successive modificazioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 25 maggio 1999, n. 137 (Direttive per la programmazione urbanistica commerciale), come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 233/1999 in allegato al PIT.

Titolo 3 – L'agenda strategica e l'efficacia effettuale del Piano di indirizzo territoriale. I sistemi funzionali e la valutazione

Articolo 38 – Natura e funzionalità dell'agenda strategica del PIT.

1. La strategia dello sviluppo territoriale sostenibile di cui all'articolo 48, comma 3 della l.r. 1/2005 viene dal presente Piano declinata nell'agenda strategica costituita dagli obiettivi, dalle connessioni tra pianificazione territoriale e programmazione regionale generale e settoriale, e dalle linee di azione regionali, provinciali e comunali contemplate nel paragrafo 7 e nei sottoparagrafi da 7.1 a 7.3 del Documento di Piano, unitamente alle argomentazioni specifiche di cui lo stesso Documento si avvale a tale fine.

2. Nell'ambito dei sistemi funzionali di cui al precedente articolo 3, comma 3, la Regione cura la realizzazione dell'agenda strategica per lo sviluppo sostenibile del territorio toscano come definita nel Documento di Piano in modo che piani, programmi e linee di azione che investono il territorio o utilizzano comunque le sue risorse siano congruenti al perseguimento dei metaobiettivi e degli obiettivi correlati di cui si compone l'agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano di questo Piano e corrispondano alla valorizzazione di quelle capacità territoriali e funzionali della società toscana che gli stessi sistemi funzionali contemplano.

3. La Regione, nell'adempiere il compito di cui al comma precedente, cura altresì che il raccordo organico tra pianificazione territoriale e programmazione generale e settoriale dello sviluppo regionale e che il coordinamento tra gli strumenti e gli atti del governo del territorio delle amministrazioni locali e il proprio Piano di indirizzo territoriale abbia luogo nella piena consonanza attuativa all'agenda strategica di questo Piano, secondo le modalità di connessione di cui al paragrafo 7.3 del Documento di Piano tra sistemi funzionali, progetti integrati di cui al programma regionale di sviluppo 2006-2010 e piani e programmi settoriali.

Articolo 39 – La messa in opera delle opzioni statutarie e strategiche del Piano mediante la valutazione integrata e il monitoraggio degli effetti.

1. Ai fini di cui all'articolo precedente e degli adempimenti previsti dal Capo I, Titolo II della l.r. 1/2005, la valutazione integrata e il monitoraggio degli effetti degli strumenti e degli atti di governo del territorio ex articoli 9 e 10 della l.r. 1/2005, quale

attività a presidio dell'efficacia del presente Piano e delle sue agende secondo i paragrafi 8.1, 8.2 e 8.4 del Documento di Piano, è regolata dalla specifica disciplina della Regione, disposta dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 5, della l.r. 1/2005.

2. Nell'espletamento delle attività di valutazione integrata e di monitoraggio, le amministrazioni interessate si avvalgono delle fonti analitiche e documentarie relative alla contabilità e al bilancio ambientali, che le stesse ritengano metodologicamente più consone alla rilevazione dell'efficacia e della coerenza delle determinazioni e delle applicazioni dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio. Inoltre le stesse amministrazioni verificano la coerenza interna di tali strumenti e atti rispetto all'agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano e strategica che il presente Piano dispone per l'insieme del territorio regionale. A tale scopo, la Regione si dota entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul BURT del piano, di apposite linee guida atte a facilitare l'applicazione della contabilità e del bilancio ambientali di cui sopra.

3. A tale fine, nelle attività di valutazione e di monitoraggio la Regione e le amministrazioni locali, pur nella pluralità delle strumentazioni metodologiche rispettivamente attivabili, sono tenute alla loro applicazione con riferimento alla prima matrice analitica e ricognitiva di cui al paragrafo 8.4 del Documento di Piano, che costituisce il primo parametro di correlazione tra gli effetti attesi e i risultati empirici dell'agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano, da un lato, e quelli omologhi dell'agenda strategica, dall'altro.

4. E' compito della Regione fornire ogni necessario ausilio tecnico e metodologico alle amministrazioni locali perché queste possano adempiere nel modo più efficace le rispettive competenze valutatorie e di monitoraggio e nell'applicazione delle tecniche di contabilità e di bilancio ambientali.

5. Compete precipuamente alla Regione l'utilizzazione anche delle due successive matrici di cui al paragrafo 8.4 del Documento di Piano nell'espletamento delle attività di monitoraggio e di valutazione concernenti i propri strumenti ed atti di governo del territorio, così da conferire all'amministrazione regionale informazioni e conoscenze funzionali:

- a) ai propri compiti di coordinamento e di presidio della coerenza attuativa tra programmazione regionale e pianificazione regionale del territorio;
- b) ai propri compiti di promozione e indirizzo della cooperazione tra e con le amministrazioni locali nella *governance* territoriale;
- c) ai propri compiti di verifica e di conseguente aggiornamento delle determinazioni di questo Piano ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

REGIONE
TOSCANA



p i t

**Piano di indirizzo territoriale
della Toscana**

2B. Disciplina dei beni paesaggistici

Articolo 1 – Disciplina dei beni paesaggistici

1. Con riferimento ai beni paesaggistici, oltre alle direttive, prescrizioni e salvaguardie contenuti nella disciplina generale del PIT si applicano le disposizioni particolari di cui agli articoli che seguono.
2. Gli obiettivi di qualità e la definizione delle azioni orientate al loro perseguimento sono contenuti nella sezione 3 delle “schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” allegate al presente piano e sono relativi ai valori naturalistici, storico-culturali ed estetico-percettivi degli elementi costitutivi di ciascun ambito di paesaggio. Detti obiettivi di qualità e dette azioni costituiscono, con riferimento ai beni paesaggistici, prescrizioni d’uso ai sensi dell’articolo 143 del Codice, per gli strumenti della pianificazione dei comuni e per gli atti di governo del territorio. Costituiscono altresì indicazioni per le politiche di sviluppo con esse compatibili da attuarsi con gli strumenti programmatori di settore e con il concorso delle forze economiche e sociali.

Articolo 2 – Immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico

1. In attuazione dell’articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice, il presente piano contiene la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico, la loro delimitazione e rappresentazione su scala 1:10.000 ed individua nella sezione 4 delle “Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” le specifiche prescrizioni d’uso ad essi riferite.
2. La sezione 4 delle “schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità”, allegate al presente piano contiene altresì gli elementi identificativi, l’individuazione degli elementi di rischio e dei valori paesaggistici, la valutazione della permanenza dei medesimi, gli obiettivi di tutela dei valori riconosciuti di dette aree o immobili.
3. In attuazione dell’articolo 143, comma 4, lettera b) del Codice, la sezione 4 delle “schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” contiene l’individuazione delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico risultanti di fatto gravemente compromesse o degradate, con la descrizione degli elementi di degrado presenti e con l’individuazione degli obiettivi per il recupero e la riqualificazione di dette aree.
4. Gli obiettivi di tutela di cui alla stessa sezione 4 delle “schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” per la riqualificazione di cui al comma 1 ed altresì gli obiettivi per il recupero e la riqualificazione di cui al comma 3, hanno carattere prescrittivo per gli strumenti della pianificazione e per gli atti di governo del territorio
5. Dall’entrata in vigore del presente disciplina dei beni paesaggistici gli obiettivi di tutela dei valori riconosciuti di cui alla sezione 4 delle “schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità”, allegate al presente piano, ed altresì gli obiettivi in esse contemplate per il recupero e la riqualificazione delle aree degradate

costituiscono parametro di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'articolo 87 della l.r.1/2005 e dell'articolo 146 del Codice.

Articolo 3 – Aree tutelate per legge

1. In attuazione dell'articolo 143, comma 1, lettera c) del Codice, ferma restando la individuazione delle aree di interesse paesaggistico tutelate ai sensi dell'articolo 142 del Codice, il presente piano ne contiene la ricognizione, la delimitazione e rappresentazione in scala 1:10.000, nonché la determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la loro valorizzazione.

2. Le aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del Codice, sono sottoposte alle disposizioni di cui al presente piano e sono le seguenti:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di trecento metri dalla linea di battigia, inclusi i terreni elevati sul mare. Per linea di battigia si intende la linea di intersezione fra la superficie del mare, adottando il valore medio del suo livello coincidente con lo zero altimetrico per la determinazione delle altezze nelle carte topografiche, e la superficie della spiaggia o della falesia o di altro tipo di ripa di erosione marina, ed assumendo altresì, in presenza di costa bassa soggetta a variazioni periodiche dovute al moto ondoso, il valore intermedio fra i valori di massima e di minima estensione della spiaggia emersa. La linea di battigia corrisponde alla linea di costa rappresentata nella cartografia tecnica regionale allegata al presente piano.

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi. Ai fini della loro delimitazione e rappresentazione per laghi devono intendersi tutti gli specchi d'acqua perenni aventi una loro individualità geografica, siano essi naturali o artificiali, ad esclusione degli invasi artificiali realizzati per finalità aziendali agricole e multifunzionali la cui dimensione di progetto non superi i quindici ettari.

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico sulle acque e impianti elettrici), e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Le fasce sono da misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal ciglio di sponda in condizioni ordinarie di portata o dal piede esterno degli argini, quando esistenti; per ciglio di sponda si intende il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata. La categoria di cui al presente comma comprende non solo le fasce bensì l'intero corso d'acqua. Sono esclusi i tratti dei corsi d'acqua individuati nella deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 1986, n. 95 (Determinazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici da escludere, in tutto o in parte, dal vincolo paesaggistico per la loro irrilevanza a tali fini "legge 8 agosto 1985 n. 342, art. 1/quarter"; approvazione elenco regionale dei tratti esclusi), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 142, comma 3, ultimo periodo Codice.

d) *le montagne per le parti eccedenti i 1200 metri sul livello del mare. Ai fini della loro delimitazione e rappresentazione si assume la corrispondente curva di livello.*

e) *i cerchi glaciali così come delimitati e rappresentati nella carta geologica regionale.*

f) *i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi. Rientrano in questa categoria le aree esterne ai parchi individuate come aree contigue dai piani dei parchi nonché le riserve regionali gestite dalle province e le altre aree protette inserite nell'elenco ufficiale nazionale delle aree naturali protette.*

g) *i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 3, della l.r. 39/2000. Ai fini della loro delimitazione e rappresentazione si identifica come bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento, ivi compresi i castagneti da frutto, le sugherete, la macchia mediterranea e le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento. Rientrano nella categoria bosco anche le aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri. Restano comunque escluse dalla presente categoria:*

- *i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;*
- *gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;*
- *le formazioni arbustive ed arboree e la macchia mediterranea insediate nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.*

h) *le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;*

i) *le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971). Ai fini della loro delimitazione e rappresentazione si considerano le seguenti aree definite dall'articolo 1 della convenzione sulle zone umide di rilevanza internazionale, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e resa esecutiva in Italia con il citato d.p.r.448/1976:*

- *Lago di Burano*

- *Laguna di Orbetello*
- *Palude della Diaccia Botrona*
- *Palude di Bolgheri.*

m) le zone di interesse archeologico caratterizzate da requisiti, compresenti e concorrenti, che derivano dalla presenza di beni archeologici – emergenti o sepolti - e dall’ intrinseco legame che essi presentano con il paesaggio circostante, così da dar vita a un complesso inscindibile contraddistinto da una profonda compenetrazione fra valori archeologici, assetto morfologico del territorio e contesto naturale di giacenza; ai fini della loro delimitazione e rappresentazione si considerano appartenenti a questa categoria tutte le zone oggetto di:

- *provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell’articolo 82, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), come modificato dall’articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n.312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito con modificazioni con la legge 8 agosto 1985, n.431 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616);*
- *provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);*
- *provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del Codice;*
- *tutte le aree individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale, d’intesa con i competenti uffici periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base degli accertamenti tecnico-scientifici effettuati dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana.*

3. Non sono comprese nella identificazione di cui ai commi 1 e 2 le aree di cui all'articolo 142, comma 2 del Codice.

Articolo 4 – Disciplina delle aree tutelate per legge. Prescrizioni d’uso relative ai territori costieri, ai laghi, ai fiumi e corsi d’acqua e alle zone umide

- 1. Per i territori costieri, di cui all’articolo 3 comma 2 lettera a), la pianificazione provinciale concorre con i propri quadri conoscitivi alla individuazione dei caratteri di naturalità, del loro grado di conservazione, e definisce indirizzi di tutela e gestione di tali ambiti.*
- 2. Per i territori costieri di cui al comma 1, gli strumenti della pianificazione territoriale dei comuni:*

a) *individuano e specificano gli elementi costitutivi, ne definiscono il grado di conservazione e stabiliscono la relativa disciplina di tutela e le eventuali operazioni di ripristino e di manutenzione;*

b) *contengono norme volte a:*

- *garantire la conservazione dei cordoni dunali e retrodunali e della relativa vegetazione pioniera;*

- *garantire la conservazione dei tratti di costa alta con presenza di falesie e piccole cale sabbiose, isolotti; in particolare stabilendo la non ammissibilità di qualsiasi tipo di edificazione nei tratti di costa alta;*

- *garantire la tutela della visibilità della linea di costa sia dall'entroterra che dal mare;*

- *limitare la possibilità di prevedere nuovi carichi insediativi sul fronte litoraneo all'esterno dei margini consolidati degli insediamenti urbani.*

3. *Nelle aree contigue ai laghi, di cui all'articolo 3 comma 2 lettera b), gli strumenti della pianificazione territoriale delle province con i propri quadri conoscitivi concorrono alla individuazione degli habitat naturali, quali le aree umide e palustri, dei valori storico-identitari, nonché delle visuali che le caratterizzano; formulando indirizzi per la loro conservazione, tutela e valorizzazione.*

4. *Gli strumenti della pianificazione territoriale dei comuni nelle aree contigue ai laghi:*

a) *perimetrano gli ambiti del territorio circostante ai laghi che ne formano il contesto paesaggistico e garantiscono la tutela dei valori storico-identitari e naturalistici in essi presenti, delle visuali che li connotano, e della loro accessibilità;*

b) *individuano gli habitat naturali quali le aree umide e palustri prospicienti i laghi e il loro grado di conservazione;*

c) *disciplinano altresì il rispetto della visibilità, consistenza e continuità del patrimonio naturale e antropizzato.*

5. *Per le aree prospicienti i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua di cui all'articolo 3 comma 2 lettera c), la pianificazione provinciale concorre con i propri quadri conoscitivi alla individuazione degli elementi di valore paesaggistico presenti negli ambiti fluviali, quali golene, terrazzi fluviali, alvei e greti sassosi, vegetazione ripariale, ovvero degli ambiti caratterizzati da criticità e degrado definisce indirizzi per la tutela e valorizzazione dei caratteri di naturalità e per il recupero-riqualificazione delle aree connotate da fenomeni di criticità .*

6. *Con particolare riferimento alle aree interessate da attività di escavazione, la pianificazione provinciale, nel rispetto di quanto stabilito dal piano regionale delle attività estrattive e di recupero delle aree escavate, definisce:*

a) *i criteri per la valutazione di compatibilità paesaggistica dei nuovi siti di escavazione e delle relative modalità di coltivazione, valutando gli effetti diretti e indiretti*

dell'attività estrattiva e delle tecniche di coltivazione adottabili su una scala di area vasta e sulla percezione visiva dell'insieme dell'area;

b) gli indirizzi e i criteri volti a conseguire le migliori soluzioni progettuali nella realizzazione dei manufatti, delle aree e della viabilità di servizio funzionali all'attività di escavazione;

c) gli interventi per la riqualificazione e la valorizzazione, preve valutazioni di cui alla lettera a), delle aree di escavazione dismesse, anche mediante interventi di rimodellamento dei fronti di scavo e di rinaturalizzazione.

7. Per le aree di cui al comma 5 gli strumenti della pianificazione territoriale dei comuni:

a) garantiscono la tutela di tutti gli elementi costitutivi degli ambiti fluviali, quali golene e vegetazione ripariale, ai fini del mantenimento delle biodiversità;

b) dettano prescrizioni ed indirizzi per le eventuali operazioni di ripristino e di manutenzione, ivi compresi, ove necessario, gli interventi di rinaturalizzazione;

c) specificano ed integrano, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura di attività estrattive, le disposizioni provinciali;

d) dispongono le iniziative necessarie alla valorizzazione delle aree di cui al comma 5 ai fini del più efficace raccordo tra tutela e qualità urbana e degli insediamenti a norma dell'articolo 10 della disciplina generale del presente piano.

8. Per le zone umide di cui all'articolo 3 comma 2 lettera i) la pianificazione provinciale concorre con i propri quadri conoscitivi alla individuazione dei caratteri di naturalità, del loro grado di conservazione, e definisce indirizzi di tutela volti a garantire:

a) la tutela della qualità delle acque e dei cordoni dunali;

b) la riduzione degli apporti inquinanti e gestione degli aspetti idraulici;

c) la tutela dell'integrità delle formazioni vegetali caratteristiche del sistema dunale e dei boschi planiziali;

d) la conservazione della biodiversità e della ricchezza dei mosaici colturali;

e) bassi livelli di carico antropico.

9. Gli strumenti della pianificazione territoriale dei comuni, nelle aree di cui al comma 1:

a) stabiliscono misure di tutela degli ambienti naturali e seminaturali presenti nelle aree umide e nelle aree ad esse circostanti e le eventuali operazioni di ripristino;

b) dettano prescrizioni ed indirizzi le trasformazioni per limitare la pressione insediativa e infrastrutturale nelle aree circostanti le aree umide.

Articolo 5 – Disciplina delle aree tutelate per legge. Prescrizioni d'uso relative alle montagne, ai circhi glaciali, ai boschi e alle foreste, le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

1. Nelle aree montane, di cui all'articolo 3 comma 2 lettera d), al fine di assicurare la visibilità delle principali vette dei sistemi apuano, amiatino e appenninico dai principali tracciati infrastrutturali e dai principali percorsi escursionistici e al fine altresì di tutelare i punti di vista panoramici presenti in quota verso le vallate e i rilievi contermini, gli strumenti della pianificazione territoriale delle province individuano le reti dei sentieri e dei percorsi connotati da un elevato livello di panoramicità o di valore estetico-percettivo rispetto agli elementi costitutivi naturali.

2. Le province assicurano il coordinamento delle politiche di settore agro-forestale con le politiche dei parchi, formulando indirizzi volti al mantenimento del complesso degli ambienti sommitali con particolare riferimento alle brughiere, alle praterie, agli affioramenti rocciosi, ai complessi carsici, ai circhi glaciali di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), alla copertura forestale storica.

3. Nelle aree di cui al comma 1 gli strumenti della pianificazione territoriale dei comuni, unitamente agli obiettivi di qualità di cui alle "schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" allegate al presente piano, perseguono altresì:

a) il recupero del patrimonio naturale e culturale montano, contrastando i fattori di marginalizzazione o di scomparsa di valori naturali e culturali;

b) la riqualificazione dei paesaggi e delle morfologie insediative tradizionali alterate dai processi di urbanizzazione;

c) la valorizzazione delle reti ecologiche e culturali, la rifunzionalizzazione degli itinerari storici e dei percorsi panoramici;

d) definiscono regole localizzative e standard qualitativi per la realizzazione degli eventuali interventi connessi all'attività sciistica e all'escursionismo sia in relazione agli impianti che alle strutture ricettive, tali da determinare il minor impatto possibile e conseguire la massima qualità dei manufatti e la piena integrazione dei medesimi con i valori espressi dai contesti paesaggistici di riferimento, vietandone altresì la realizzazione nelle aree interessate dalla presenza di circhi glaciali.

4. Per le aree boscate di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) la tutela ai fini paesaggistici è garantita dall'applicazione della l.r. 39/2000 e del relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 48/R del 2003.

5. La pianificazione provinciale concorre con i propri quadri conoscitivi alla individuazione delle coperture forestali, ed al loro monitoraggio, secondo le specifiche tecniche e in coerenza con la classificazione dei tipi forestali definiti dalla Regione, con particolare riferimento alla vegetazione storica e alle aree gravate da uso civico di cui all'articolo 3 comma 2 lettera h), dei biotopi e degli alberi monumentali nonché dei corridoi di connessione che garantiscono la continuità ecologica tra le aree boscate, con specifici approfondimenti per le aree boscate di particolare rilevanza

paesaggistica, quali le pinete costiere, la macchia mediterranea, i castagneti da frutto e le faggete.

6. *La Provincia e gli altri enti competenti, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 39/00, assicurano la corretta applicazione della normativa di settore tramite la gestione dei procedimenti autorizzativi in essa previsti e l'attivazione di adeguate procedure di controllo.*

7. *La pianificazione provinciale in conformità con le disposizioni della l.r. 39/2000 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 48/R del 2003:*

a) formula indirizzi e prescrizioni in merito a:

- la trasformazione dei boschi;

- la trasformazione delle formazioni arbustive assimilate a bosco;

b) definisce criteri e indirizzi per l'individuazione delle aree di effettiva produzione dei tartufi, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 48/R del 2003;

c) definisce criteri e indirizzi per la perimetrazione e la definizione delle norme di tutela dei boschi che assolvono a specifiche funzioni paesaggistiche cui applicare lo status di "boschi in situazioni speciali" da attivarsi con i procedimenti previsti dall'articolo 52 della l.r. 39/2000.

8. *Nei Parchi di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, della Maremma e dell'Arcipelago Toscano i piani dei rispettivi enti possono integrare la disciplina del regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 48/R del 2003 relativa all'utilizzazione delle pinete e assicurano la funzionalità del sistema idraulico ad esse connesso e prevedono limitazioni alle attività turistico-balneari al fine rendere tollerabile il carico antropico che ne deriva.*

9. *Nelle aree boscate di cui al comma 2 dell'articolo 3, gli strumenti della pianificazione territoriale dei comuni:*

a) possono disporre, in coerenza con il PTC provinciale, specifici approfondimenti dei monitoraggi e della cartografia forestale per aree di particolare rilevanza paesaggistica, in coerenza con le specifiche tecniche definite dalla Giunta Regionale e con la classificazione regionale dei tipi forestali

b) perseguono la tutela degli aspetti naturalistici ed estetico percettivi delle aree boscate in relazione alle attività escursionistico-ricreative;

c) per le aree connotate dalla presenza delle pinete litoranee e monumentali disciplinano il loro impiego per fini turistici e balneari al fine di conservarne il valore paesistico, culturale e ambientale;

d) possono specificare ed integrare, ai fini del rilascio della autorizzazione in merito alla trasformazione dei boschi e delle formazioni arbustive assimilate a bosco, gli indirizzi e le prescrizioni provinciali;

e) possono fornire ulteriori specifiche in merito alla delimitazione delle aree di cui ai punti b) e c) del precedente comma 7;

f) individuano criteri per favorire il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di infrastrutture con particolare riferimento alla creazione e manutenzione di una viabilità di servizio idonea e sufficiente per la tutela dei boschi dagli incendi e l'attuazione delle attività selvicolturali.

g) per le aree connotate dalla presenza di soprassuoli boschivi di particolare rilevanza paesaggistica, quali castagneti, faggete, leccete, macchia mediterranea, sugherete e pinete litoranee, favoriscono e incentivano gli interventi volti alla loro conservazione attiva e recupero come prioritari nell'ambito delle opere di miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale.

10. Gli strumenti di pianificazione di province, comuni ed altri enti competenti incentivano e favoriscono, anche tramite gli strumenti finanziari a disposizione, tutti gli interventi idonei, anche infrastrutturali, a favorire e promuovere una conservazione attiva della risorsa boschiva, con l'obiettivo di contenere estesi fenomeni di abbandono.

11. Per le aree di cui all'articolo 3 comma 2 lettera h) le politiche di settore provinciali e comunali assicurano il mantenimento degli assetti agrari e forestali determinatisi in forza dell'esistenza degli usi civici, attraverso la programmazione di misure di sostegno all'attività agricola volte ad incentivare la una adeguata gestione agricolo-forestale nell'ambito delle opere di miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale. La disciplina comunale assume gli interventi che privilegiano la conservazione di tali assetti agrari e forestali come prioritari.

Articolo 6 – Disciplina delle aree tutelate per legge. Prescrizioni d'uso relative ai parchi e alle riserve regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

1. Per le aree di cui all'articolo 3 comma 2 lettera f), gli enti parco e le province, ciascuno per la propria competenza, assicurano, nell'esercizio delle competenze loro affidate dalla legge speciale, la qualità degli assetti paesaggistici e la fruizione sostenibile dei valori estetico percettivi e storico culturali dei relativi territori, garantendo la valorizzazione e la promozione delle attività produttive, con particolare riferimento al mantenimento, miglioramento ed integrazione di quelle compatibili con le finalità di tutela e conservazione degli habitat naturali, arrestando i fenomeni di sfruttamento ed uso improprio delle risorse.

2. Con particolare riferimento alle aree interessate da attività di escavazione, i piani dei parchi, d'intesa con le province, nel rispetto di quanto stabilito dal piano regionale delle attività estrattive e di recupero delle aree escavate, definiscono:

a) i criteri per la valutazione di compatibilità paesaggistica dei nuovi siti di escavazione e delle relative modalità di coltivazione, valutando gli effetti diretti e indiretti dell'attività estrattiva e delle tecniche di coltivazione adottabili su una scala di area vasta e sulla percezione visiva dell'insieme dell'area;

b) gli indirizzi e i criteri volti a conseguire le migliori soluzioni progettuali nella realizzazione dei manufatti, delle aree e della viabilità di servizio funzionali all'attività di escavazione;

c) gli interventi per la riqualificazione e la valorizzazione, prelieve valutazioni di cui alla lettera a), delle aree di escavazione dismesse, anche mediante interventi di rimodellamento dei fronti di scavo e di rinaturalizzazione.

3. I piani dei parchi regionali approvati dal Consiglio regionale costituiscono integrazione della disciplina paesaggistica del PIT.

4. In particolare per i parchi di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, della Maremma e dell'Arcipelago Toscano i piani dei rispettivi enti parco disciplinano l'utilizzazione delle pinete e assicurano la funzionalità del sistema idraulico ad esse connesso e prevedono limitazioni alle attività turistico-balneari al fine rendere tollerabile il carico antropico che ne deriva.

Articolo 7 – Disciplina delle aree tutelate per legge. Prescrizioni d'uso relative alle aree archeologiche

1. Per le zone riconosciute d'interesse archeologico con i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), del presente piano di indirizzo territoriale, la pianificazione comunale individua le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione delle medesime.

2. Le amministrazioni competenti trasmettono la documentazione indicata all'articolo 146, comma 7 del Codice alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici competente per territorio e copia della lettera di trasmissione, per opportuna conoscenza anche alla Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana.

3. La partecipazione della Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana nei procedimenti di autorizzazione paesaggistica, ove necessaria, è assicurata con le modalità più opportune dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici competente per territorio.

Articolo 8 - Disposizioni relative alle 'aree gravemente compromesse o degradate' di cui all'articolo 143 comma 4 lettera b) del Codice in presenza di strumenti ed atti comunali adeguati al PIT con valenza di piano paesaggistico regionale

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio dei comuni, in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 36-bis della disciplina generale di piano, contengono una propria disciplina rivolta a realizzare il recupero o la riqualificazione delle aree gravemente compromesse o degradate individuate ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lettera b), del Codice.

2. *In presenza di strumenti ed atti comunali che risultino adeguati ai sensi dell'articolo 36 bis della disciplina generale del piano, fermo restando quanto specificato al comma 1, nelle aree gravemente compromesse o degradate di cui all'articolo 2, comma 6 bis, lettera e), della disciplina generale, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.*

3. *Gli interventi, dei piani attuativi di cui all'articolo 65 della l.r.1/2005 definiti e specificati ai fini dell'effettivo recupero o riqualificazione di aree gravemente compromesse e degradate ai sensi del comma 1, possono essere realizzati senza il previo rilascio della autorizzazione paesaggistica, a condizione che tali piani:*

a) *contengano previsioni progettuali coerenti con i contenuti della disciplina paesaggistica e conformi alle specifiche prescrizioni d'uso per le aree gravemente compromesse o degradate, di cui alla sezione 4 delle "Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità", allegate al presente piano,*

b) *contengano specifiche prescrizioni di dettaglio volte all'effettivo recupero o alla riqualificazione delle aree gravemente compromesse o degradate.*

4. *Ove intenda attivare la semplificazione procedimentale di cui al comma 3, il comune interessato convoca un'apposita conferenza di servizi, cui partecipano la Regione, il Ministero e la provincia territorialmente competente al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 3. La semplificazione procedimentale si attiva solo ove il pronunciamento favorevole della conferenza intervenga prima della deliberazione di approvazione del piano attuativo, i cui contenuti devono obbligatoriamente conformarsi alle eventuali prescrizioni dettate dalla conferenza medesima.*

5. *In attuazione della specifica disciplina di cui al comma 1, sono da ritenersi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione delle aree gravemente compromesse o degradate gli interventi costituenti attività edilizia libera come definita dalle vigenti norme regionali e statali.*

6. *Sono altresì da ritenersi effettivamente rivolti al recupero e alla riqualificazione delle aree gravemente compromesse o degradate, in attuazione della specifica disciplina di cui al comma 1, i seguenti interventi ed opere, realizzati secondo le modalità specificate dagli strumenti della pianificazione territoriale e dagli atti di governo del territorio del comune:*

a) *interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili;*

b) *interventi di manutenzione straordinaria;*

c) *interventi di restauro e risanamento conservativo;*

d) *interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti all'articolo 79, comma 2, lettera d), della l.r. 1/2005 fermi restando i limiti dimensionali di cui alla lettera e);*

- e) *ampliamenti volumetrici, comunque denominati, , comportanti la realizzazione di una volumetria aggiuntiva non superiore a mc 100, da attuarsi su immobili realizzati in epoca successiva al 1940;*
- f) *interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti;*
- g) *demolizioni di edifici o di manufatti;*
- h) *opere di reinterro e di scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;*
- i) *occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso;*
- j) *opere di urbanizzazione consistenti in interventi puntuali privi di rilievo ai fini paesaggistici;*
- k) *ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie non soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera f), della l.r. 1/2005.*

7. *La realizzazione delle opere ed interventi di cui ai commi 3, 5 e 6 avviene previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato alla formazione del titolo edilizio, della conformità delle medesime opere ed interventi alla presente disciplina dei beni paesaggistici, nonché alla strumentazione urbanistica comunale ad essa adeguata, senza previo rilascio di autorizzazione paesaggistica.*

Articolo 9 - Disposizioni relative alle aree tutelate per legge in presenza di strumenti ed atti comunali adeguati al PIT con valenza di piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 143 comma 4 lettera a) del Codice

1. *In presenza di strumenti ed atti comunali che, in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 36-bis della disciplina generale del piano, risultino adeguati alla specifica disciplina dei beni paesaggistici contenuta nel presente piano, nelle aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 del Codice e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157 del Codice, oltre a quanto disposto dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.*
2. *Non sono soggetti a previo rilascio di autorizzazione paesaggistica gli interventi costituenti attività edilizia libera come definita dalle vigenti norme statali e regionali.*
3. *Limitatamente alle seguenti opere ed interventi, la realizzazione può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato alla formazione del titolo edilizio, della conformità delle medesime opere ed interventi alla specifica disciplina dei beni paesaggistici contenuta nel presente piano, nonché alla strumentazione urbanistica comunale ad essa adeguata, senza previo rilascio di autorizzazione paesaggistica:*

- a) *interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili, nei casi previsti dalla disciplina comunale;*
- b) *interventi di manutenzione straordinaria;*
- c) *interventi di restauro e risanamento conservativo;*
- d) *interventi di ristrutturazione edilizia, esclusi gli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione di volumi secondari e le addizioni funzionali disciplinate dall'articolo 79, comma 2, lettera d), punti 2 e 3 della l.r.1/2005;*
- e) *interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti;*
- f) *demolizioni di edifici o di manufatti;*
- g) *opere di reinterro e di scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere, con esclusione delle zone di interesse archeologico di cui all'articolo 3 comma 2 lettera m);*
- h) *occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso e che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee con esclusione delle zone di interesse archeologico di cui all'articolo 3 comma 2 lettera m);*
- i) *installazione di manufatti, anche prefabbricati, nonché di strutture di qualsiasi genere, diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;*
- m) *opere di urbanizzazione primaria consistenti in interventi puntuali che non incidono sui valori presenti nell'area così come individuati nella sezione 2 delle "schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" allegate al presente piano;*
- n) *ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie non soggetta a permesso di costruire ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera f), della l.r. 1/2005 e successive modifiche e integrazioni.*

4. *Nelle aree di cui al comma 1 gli interventi, definiti e specificati nei piani attuativi di cui all'articolo 65 della l.r.1/2005 possono essere realizzati senza previo rilascio di autorizzazione paesaggistica, a condizione che le previsioni progettuali di tali piani siano effettivamente rispondenti al perseguimento degli obiettivi di qualità di cui alla sezione 3 delle "Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" allegate al presente piano e che tali piani contengano specifiche prescrizioni di dettaglio atte a garantire la qualità e compatibilità paesaggistica degli interventi previsti.*

5. *Ove intenda attivare la semplificazione procedimentale di cui al comma 4, il comune interessato convoca un'apposita conferenza di servizi, cui partecipano la Regione, il Ministero e la provincia territorialmente competente al fine di verificare la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 4. La semplificazione procedimentale si attiva solo ove il pronunciamento favorevole della conferenza inter-*

venga prima della deliberazione di approvazione del piano attuativo, i cui contenuti devono obbligatoriamente conformarsi alle eventuali prescrizioni dettate dalla conferenza medesima.